DIFESA
DE'
Creditori Strumentarj
SULLA
Città di Venafro.

DA DIFFINIRSI

Nel S. R. C. a Ruote giunte,

ED A RELAZIONE

Del Regio Consigliere Signor D. Domenico Antonio Rossi.

In Banca del Magnifico Gerace.
Presso lo Scrivano Vitale.

J. M. J. N.

A Causa de' Creditori Strumentarj sul Comun della Città di Venafro cotanto da ognun si vede di Giustizia, ed Equità a gran dovizia fornita, quanto appalesar ben debbonla e'l Titolo specchiato, e famoso di due solenni antichi Strumenti fin dagli anni 1646, e 1649., su cui, quasi due Poli, altamente si poggia, e precedenti due pubblici Parlamenti della Comunità stessa, e raffermati pur da due Regj Assensi; ed altresì un Possesso di esiger così pacifico, legittimo, e costante, quanto l'uniforme continuata Osservanza l'addita di sopra un Secolo intero. Nondimeno surse nel 1719. spirito ardimentoso, che vago sol di novità, e discordie, ed impaziente della propria, non che dell'altrui quiete, anzi pur del pubblico bene, a tutt'uomo impegnossi, perchè l'ingiustissima Causa di Nullità di tai Contratti promossa si fosse. Ma zelosa quella Cittadinanza e della pubblica quiete, e della somma giustizia, e fermezza di amendue tai Contratti, condiscender non volle alla suggerita stranissima Impresa: tal che per inescarla fin ridusses'il riottoso Promotor della Lite ad obbligarsi nel pubblico Parlamento (nella Città stessa a'27. di Agosto del ridetto anno 1719. ragunato, e che al foglio 6. si legge) di assumere a proprio carico, e'nteresse la Causa, ed a nulla far la Città soggiacere; ma non dovessero (or notisi di grazia stranezza d'impegno) i Sindaci avvenire più nella Causa stessa ingerirsi; tanto egli acceso mostrossi di zelo, od anzi ebbro di sdegno, che solo al Trionfo anelava.

Quindi con sì be' modi, e da sì rio, torbido fonte ebbe l'origin sua questa Causa nella Reg. Camera prima, ed indi nel S. R. C. il suo proseguimento; ove però vedutasi luminosa oltremodo la Giustizia de' Creditori, e pur gustandosi, mercè l'ottimo Stile di tal Supremo Senato, la Giustizia del Petitorio, soccombè la Città nel Possessorio, ed anco in grado di Restituzione *in integrum*.

Nel Termine però dato sulla Causa principale niuna pruova, o per Iscritture, o per Testimonj, essendosi fatta per la Città; e questo chiusosi, così restò, qual disperata Impresa, abbandonata con più sano giudizio la Causa; e così in un profondo silenzio di presso a cinque lustri è giaciuta.

Oggi però (come dolcemente decantasi) *che quel Pubblico ha sortito d'avere al suo governo Sindaci assai zelanti, ed amanti della pro-*

pria Patria (se pur zelo farisaico non sia ; giacchè i pesi non paganfi, i Creditori si attrassano, crescon le Liti , quai Fabbrice del Prior novello; multiplicansi i Difensori, pur contra lo Stato; e'l Comune più *eget, & Mare non redundat*) ; si è ritornato al vomito, e collo stesso primiero , ed astioso furore si è la Causa ripresa; ed alla Decision si anela sulla stranissima idea della vantata notoria Invalidità di Titoli, già prodotti ; e con un Conto allegro sì, ma fondato in aria, e senza l'Oste, pur della intera restituzion de'frutti da'dì de'Contratti: Tutto però senz' altro appoggio, che de'Fatti figurati a bella posta, o monchi, o taciuti; e donde fantasticate si son poscia, e tratte tortissime le conseguenze E'n sì bella guisa coltivas'il giocondo, benchè malconceputo pensiere di richiamarsi a novella vita una Causa, a ragion veduta pressochè estinta co'due cennati Decreti nel Possessorio, e per gli due vibrati mortalissimi colpi de'due Strumenti, di pubblici Parlamenti, e Regj Assensi forniti .

Noi allo'ncontro su di una invincibile, ed evidente Giustizia , e somma Equità da'dottrinatissimi , e dirittissimi Supremi Signori dello stesso S.C. a fermo speriamo, ch'esser debbano i Creditori assoluti, non sol dall'ingiustissima pretension della Parte avversa; ma questa pur debba al rifacimento delle spese condannarsi, secondochè la novella Regal Costituzione provvidamēte dispone.

E senza dubbio, siccome chiarissima è la nostra Ragione, così'n poche semplici parole sporla dovremmo: Ma formatasi per la Parte stessa da Avvocato, non che sperto, ma savio a fondo, e di vivaci lumi fregiato, una molto elegante, ed artificiosa Scrittura, tutta però qual Castello in aria, o Palazzo incantato su di tai supposti, taciuti, o dimezzati Fatti, mercè forse l'altrui passionata rapportazione : Quindi , e pel proprio stretto dovere adempiere, e per diciferar tanti Equivoci, e gravi abbagli contrarj , e non nostri (come a manifesto torto , e con bizzarre fantasie ci s' imputa) ; dura è necessità di tutto appieno ribattere , ed a tutto rispondere: E così distesa vedrassi, oltre al disegno, questa umilissima nostra Scrittura, in due Capi, come due sono i Contratti, partita, e pur la metodo seguendo del dotto Oppositore; ma colla giusta idea di liberamente, e colla candidezza, dovuta alla necessaria Difesa di questa ottima Causa, rischiarar la pregiata limpida verità de' Fatti , artatamente intenebrata . Anzi a ripruova maggiore più membretti colle propie parole delle Scritture addurremo; giacchè al nobil sentir del famoso *Anneo Roberti Rer. judic. lib. 2. cap. ult.*, *ADVOCATUS CLIENTI FIDEM, SED JUSTITIÆ, ET SENATUI VERITATEM DEBET.* CAP.

C A P. I.

Su 'l primo Strumento de' 27. di Aprile del 1646.

Rogato fu questo Strumento pel Notajo Silvestro Basile da Venafro tra D.Francesco di Silvestro, D.Felice Gatta, e Livio Giuliano, Sindaci, e 'l Notajo Giacomo Marotta, Cassiere di quel Comune, e'l Dottor D.Gianlorenzo Coppa, Baron della Terra di Molisi; con cui, ritrovandosi la Città gravata di molti debiti con diversi Creditori dell' *attrasso*, e *corrente*, fecero essi Sindaci, e Cassiere, in virtù di spezial facultà, lor conceduta colla solenne uniforme Conclusione dell' Università de' 26. di Novembre del precorso anno 1645., vendita d' annui duc.135. a benefizio del ridetto Baron Coppa pel Capital prezzo di duc. 1500. alla ragion de' 9. per 100., e colla riserba del Regio Assenso; e da conseguirsi tale annoval prestanza sulle rendite primiere della Gabella, detta del Maldanaro, o sia Mercato spezialmente, ed in difetto su tutte le altre Gabelle, ed Entrate dell' Università stessa; essendosi tai duc. 1500., in contanti ricevuti nell'atto della Stipulazione da essi Sindaci, e Cassiere, per pagarsi a' Creditori, nello stesso Istrumento annoverati.

Per quanto però farem per divisare, non meno in istabilimento del Credito, che in confutazione delle pretese Nullità di esso, giova quì premettersi, e trascriversi fedelmente alcuni membretti dello stesso Strumento.

Ed ecco ne il primo della Narrativa al foglio . . . . . *Præfati Domini Syndici, & Capserius asseruerunt coram nobis, &c., come per molte occorrenze, e necessità di detta Università, & signanter per pagare al Dottor Signor Guidone del Rosso doc. 525. se gli deono per altretanti da esso pagati per il Regio Donativo alla Regia Corte; per il mezzo terzo de' Partitarj con il terzo alla Cascia medesima doc. 441., alli Signori Fratelli d' Alvito doc.200., a SS.Apostoli doc.34., al Signor Gio:Camillo Castellano doc. 100., a D. Giuseppe Alchimio, Procuratore di diversi Partitarj doc.200., che in tutto sono doc.1500., E perchè non hanno modo di quelli sodisfare, per questo li mesi passati congregorono publico Conseglio, acciochè ognuno de' Cittadini avesse detto il suo parere, per pigliar' espediente di pagar detti debiti; per evitar l' interesse de' Commissarj, ed altro, che per detti debiti poteva venire sopra detta Università, e fu concluso in detto Conseglio inferius inserendo, sive particula ipsius, ad arbitrio di me predetto Notaro stipulante, che si fussero presi ad interesse, &c. . . . Ed aven-*

avendone delle cose predette data supplica à S. E., n' hanno ottenuto il suo beneplacito, e Regio Assenso, alligato in questo presente Istrumento,&c. . . . . . Quos ducatos 1500. *dicti Magnifici Syndici, & Capserius præsentialiter, & manualiter habuerunt,& receperunt,& dictus Notarius Jacobus Capserius ad se traxit, &c. in moneta argentea currenti, &c. de propria MONETA DOTALI dictus D. Jo: Laurentii, & D. Helenæ Quinquegrana ejus Conjugis,ut dixit, &c.*

Ecco la Particola, o sia *Intercetera* del riderto Parlamento,che nello stesso Strumento fu inserita, *fol.* *Tenor vero Conclusionis PUBLICI CONSILII acti sub die 26. mensis Novembris 1645. est tenoris sequentis v3. : FUIT CONCLUSUM UNANIMITER, CHE SI PIGLIANO A BENEFICIO DELLA CITTA LI PREDETTI DOC.1500.PER PAGARE LI DEBITI ASCRITTI NELLA RETROSCRITTA PROPOSTA, COME ANCO PER ESSERE RELIIO DELLA CITTA', E CIRCA LA SPESA, CHE VA A SPEDIRE IL PREDETTO REGIO ASSENSO, LA RIMETTONO IN POTERE DELLI SIGNORI SINDICI, E CHE SI MANDANO BUONI NELLA LORO AMMINISTRAZIONE -- Gaeta Gubernator.*

Segue la Supplica per Regio Assenso al foglio . . . . . così: *Illustrissimo,ed Eccellentissimo Signore:La CITTA' di Venafro supplicando dice a V. E., come ritrovandosi MALAMENTE aggravata di molti debiti a diversi CREDITORI d' ATTRASSO, & CORRENTE* (notinsi di grazia queste importanti parole), *per non tener modo di poter sodisfare, viene giornalmente aggravata da' Commissarj con ultima sua rovina, pigliandosi non solamente l' entrate, ma anco vengono danneggiati li poveri Cittadini con interesse inestimabile, tanto più che tutte le Gabelle di detta Città si ritrovano vendute anticipatamente per poter sodisfare al Regio Donativo,le quali per non esserno ne meno bastanti, per questo effetto è stato necessario, e per evitare maggior danno della povera Città radunare in publico Conseglio, e per levare tante spese de' continui Commissarj di pigliare doc.* 1500. *a censo a ragione de'* 9. *per* 100. *con obligarsi. essi Sindici tantum Syndicario nomine al Compratore, e loro Corpo d Intrata d' essa Città antico non obligato, ne ipotecato ad altro debito,che sarà la Gabella del Maldenaro, seu Mercato, o la Catapania, il tutto coll' autorità del Conseglio di detta Città del Sindico, Eletti, ed altri particolari sopra di ciò fatto : che perciò si supplica V. E.*

Ecco l Assenso al foglio . . . . *Die* 15. *Febr.*1645.*Neapoli: Viso supradicto memoriali porrecto Illustrissimo, & Excellentissimo Domino Proregi pro parte supradictæ Civitatis Venafri, Visa etiam*

Con-

Conclusione desuper facta per dictam Civitatem sub die 26. mensis Novembris 1645., & omnibus in eis contentis, consideratisque considerandis, &c. Præfatus Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, &c providet, decernit, atque mandat, quod liceat dictæ Civitati Venafri, ejusque Syndicis, & Electis vendere cum pacto de retrovendendo tot annuos introitus super dictis Gabellis, aliisque redditibus, & bonis Universitatis prædictæ, & præsertim super dicta Gabella, seu Introitu del Maldenaro, Mercato, seu Catapania, ut supra, pro dicto Capitali duc.1500. ad rationem, ut supra in dicto memoriali, et Conclusione contentam, personæ, seu personis, cum quibus melius convenire poterit, et pro quorum tamen convalidatione, et cautelarum desuper celebrandarum cum omnibus pactis, conditionibus, et assertionibus in illis apponendis, servata forma dictæ ejus Conclusionis S.E. hoc suum interponit Regium Decretum, et autoritatem in forma; dummodo pecunia prædicta cum effectu convertatur pro causis in dictis memoriali, et Conclusione contentis, et non aliter, nec in aliam causam, et Gabella, et Catapania non sint assignatæ pro Regio Donativo, Fiscalibus, vel aliis Creditoribus, et præsens Decretum registretur, &c. Zufia Reg. -- Sanfelicius Regens.

Or questa succintamente è la Causa per questo Primo Credito, per la cui Difesa non sarebbe uopo certamente, al ben dir di Decio in un suo dotto Consiglio, *tanto multiloquio*; bastando ad ogni buona, ottima Causa, chente la nostra si è, tre sole, non che poche parole. Perciocchè trattasi di un credito liquido, e privilegiato, contratto precedente spezial pubblico Parlamento, corroborato di solenne Regio Assenso, ed indi stipulatovisi un pubblico Strumento da'Sindaci della Città, destinati dal Parlamento ridetto; e'l danajo di più impiegato pel pagamento de' Debiti Fiscali: Or si può altro chiedere, o desiderare? E vi sarà cosa da vantaggio per caratterizzarlo? Il dotto Oppositore però imbrigatosi col suo ben noto valore, ed a tutt'uomo, ma molto a torto, per *più efficaci sorgive*, (o per meglio dire, mercè sol di *fantastici Paradossi*, come pure è più propria sua frase) Nullo, e'nvalido rendere interamente tal Credito, od alla peggio per la partita de'duc.526., annoverata pel Regio Donativo, e per cui con prodigioso coraggio pur la restituzion di tutt'i frutti dal dì del Contratto stesso e' pretende: Quindi nostro è positivo dovere dimostrar per più mezzi, e con evidenza somma, che affatto affatto ingiuste (e sia detto salvo sempre l'onor, che gli abbiamo) vane, e stiracchiate sieno tutte le Nullità già promosse. E per ciò opportunamente fare forza è alla lunga Allegazion contraria dare adeguata Risposta, e'molti

Equi-

Equivoci diciferar de'Fatti, donde torte son tratte le conseguenze: Ed intanto vivamente imploriamo l' onor del sovrano compatimento del S. C. per la nojevol, ma forzata lunghezza della nostra rassegnatissima, sebben disadatta Scrittura.

Sicchè ci attacca egli l'Oppositore primamente pel difetto del Decreto del Giudice, o sia dell'*Expedit*, sulla scorta del Montanari *in Pr 2.de Adm. Un. n.*171.e del celebre Pref. de'Franchi alla *Dec.* 302.*n.*11., che gl' Illustri Vicerè han sempremai praticato di rimetter le Suppliche, porte per gli Assensi, al S.R.C., *quod provideat de Decreto Expedit, ut postea provideri possit de Assensu*; dovendosi al pari de'minori, ed altre privilegiate persone, le Comunità regolare.

Ma come si vuol Massima questa incontrastabile, e Pratica indispensabile; se già in questa sola nostra Causa due abbiamo Assensi del Principe, e non prima rimessi al S. C. per l'*Expedit*? Infiniti pur v'ha di simili Esempli nel Regno, come mostra la sperienza, ed a tutti è noto. Se dunque il Consistoro del Principe, il Supremo Collaterale tal riputò degna condotta, e ciò di moto proprio, e senza per pensiero maneggio delle Parti; perchè se altrimenti avesse il Principe disposto, tosto si sarebbe eseguito; dunque chi sarà per opporvisi, e non anzi per altamente venerar tai Disposizioni Supreme? Anzi non avendolo il Principe fatto, qual colpa è de'Creditori, e qual disavventura de' lor Crediti?

Per verità ogni uom ragionato deve in ciò riflettere, che'l Collaterale, e sopratutto prima de' Bandi contenuti nelle più recenti *Pram.*19.,e 20.*de Adm.Vn.*, non rimettea al S.C., od alla R.C.l'affare, se non implicato fosse lo spediente, e dubbioso, o non volea il Collaterale stesso entrare in tal briga; come testifica il peritissimo *Regg.di Ponte de divers.Prov fier.solit.tit de alien.fier.sol. bonor Vniv.*, e che ordinariamente, e quasi sempre il Collaterale a dirittura interponea tai Decreti. Ma qualora, come nel Caso, evidente era tal Espediente, anzi forzato, e di somma necessità, ed indispensabile affatto, trattandosi di pagar la Regia Corte, e' pesi Fiscali, *& periculum erat in mora* per le molestie, e saccheggiamenti de' Commessarj alla povera Università; Dunque la necessità, che non ha legge, ben costrigneva, e lo Spediente preferisse: In qual circostanza, se ne pur dal S.C. potea negarsi; certamente *habetur pro præstito*.

Per verità altresì il citato *Pr.de Franch.* richiede il Decreto nel suo Caso di cose Feudali, *et in Transactionibus, quæ consuevere fieri inter Barones, et Vassallos*; e così lungi dal Caso nostro, in cui la

Cau-

Causa e' necessaria, *& benè dicitur versa pecunia*; siccome, dopo *Bart.* nella *l.Civitas*, e *Menoch.Præ.45.lib.3.*, della cotidiana Pratica del S.C. *condemnandi etiam sine Assensu* ci accerta il *Regg Rovito Conf.45. in fin.*, ed anco il *Regg. Cap. Latr. lib. 2. dec. 194. num. 35., & 42.* Anzi ciò chiaro rilevasi dallo stesso *de Franch.*, il quale non generalmente vuole il Decreto, ma da suo pari si spiega, cioè, *super contractibus, in quibus requitur Decretum judicis*; secondochè novellamente vien divisato nell' Allegazione presso l' accurato *Ricci* al *Cervillini* nella *Prat.* dell'*Univ cap. 3. pag.25., & 26.,& seq.*, dove al *n.15.* ben si riflette, che l Università di Caccuri (per cui scrisse il testè citato *Rovito* il suo *conf.64.*) fu obbligata a pagare al Creditore Pietro Venere, non ostante la Nullità proposta pel difetto di tal Decreto del Giudice.

Raffermasi dal *Regg.de Marin.ad R.Revert.dec 432.n.2.* Ibi: *Sed i n hoc Regno cessat quæstio hæc, nam cum actus, sive voluntarii, sive necessarii, qui ab Vniversitate fiunt, Regio indigeant beneplacito, cum primum pro illo obtinendo ad Exc.Proregem recurritur, quod utilius, & convenientius est, consideratis omnibus de jure considerandis, per Collaterale Consilium determinatur; ut bene per R.de Ponte in Rubr.de damnis, & expensis Vniv.n.22.* Anzi la Ruota Romana *dec.709.P ar 18.Tom.2.n.1.* ben sostiene, *quod contractus Vniversitatis stipulatus de mandato Consilii Generalis cum licentia Prolegati validus est, quia talis licentia succedit loco Decreti judicis, l. omnia de Test.Decian.consil.341.n.2.Manent.dec.64.n.8., & 9., & Rota alibi.* Or quanto più col solenne Assenso del Principe, e del suo Supremo Collaterale?

E di tal nostro Assunto chiarissima surge la ragione dal *Testo* della *l.2 C.Quand.Decr.opus non est*, perchè l' Assenso del Principe è in luogo del Decreto del Pretore, o del Preside, e partorisce il medesimo effetto.

Illud requirendum est, an adito Principe Saturninus vir clarissimus specialiter jus venditionis acceperit; ad instar enim Præsidalis Decreti CONCESSIO PRINCIPALIS accedit. Così nobilmente il *Cujacc. ad Tit. Quand.Decr.op.non est, col.1.in fin., & 2.in prin*: Così pure il *Brunnem.* sulla stessa *l.2.*, e'l *Gottofredo lit. M.*, e'l *Barbosa.*

Anzi sul Testo stesso così pure il penetrevole *Baldo*, *NAM HABENS verbum Superioris, non indiget verbo inferioris.*

E così dopo lui il *Ruino conf.35.n.22.Montan.de Tutel.,cap.33. n.572. Mantic.de Tacit.lib 4.Tit.6.n.46.Wessembec. conf.153. n.17., & 19.*

E così i nostri *Regg. di Ponte conf.1.n.115.*, ed *Anna Alleg. 50. n.25.* Ivi: *Et si sufficeret autoritas unius judicis habentis mixtum Imperium*

rium

rium, quantò màgis autoritas magni Prætoris: Imò plusquam Decretū interpositum est: E pur nel *Sing*.658.ci testimonia, che così ebbesi per costante nella Causa dell'Ill. Duca di Termoli con D. Cesare Gonzaga: E novellamente il Sig. Avv. *Sorge jur. For. Tom.* 1 *cap.* 23. *de Alien. Rer Univ. n.* 8., ove così dottamente: *Judicis autem nomine in hac re* (parlando di tal Decreto del Giudice) *venit Princeps, vel Principis Vicesgerens, ùt Præses in Provincia.*

Tanto maggiormente per le gravi formole, di cui si fece uso nel nostro Assenso: Ivi: *Suum interponit DECRETUM, ET AUCTORITATEM IN FORMA .... ET PRÆSENS DECRETUM REGISTRETUR*; siccome ben fondossi pel Contratto di vendita della Gabella (fatta dall' Università di Piedimonte a D. Onorato Gaetano) da Fabio d'Anna *cons*.51.*n*.25.; che val dire a buon linguaggio, esservi unitamente e'l Decreto del Giudice, e l' Assenso dello stesso Principe, e del suo Concistorio.

Senzachè il Decreto per la lunghezza del tempo, come solennità estrinseca, pur si presume, e basta il corso di anni 20. *Anna cit. cons*.51.*n*.25., e fu deciso presso *Francesco de Petris cons*.52.*n*. 17., e *Tasson. de antef. vers*.5. *obs*.5. *n*. 9., ed altri comunemente; anzi col possesso pur dieci anni si riputan bastanti.

Si oppone secondariamente il difetto del Parlamento, di cui non v'ha, che una semplice, anzi mozza *Intercetera*, nell'Istrumento trascritta, senza punto leggervisi la Proposta de'Sindaci; e quindi non potersi discerner quali, e quanti erano i Debiti della Città: Anzi mancando la Copia intera di tal Parlamento, maggiormente cresca il difetto, per non vedersi, se dalla maggior parte de' Cittadini aggregati fu preso lo spediente del Censo; e convocato colle solennità prescritte, nel luogo solito, e colla licenza del Governadore Locale.

Si risponde, non esser difetto del Parlamento, se di esso costi per la sola Particola, o sia *Intercetera*; in cui però tutta riducesi la forza del Parlamento, anzi è l' intera, e non già mozza Conchiusione di esso, e niun v' ha bisogno della Narrativa, o sia Proposta de' Sindaci, in tal caso; perchè tutto giorno l' uso de' Notai, e del Foro ammette sì fatte *Intercetere*. I Debiti dell' Università da tal Particella si discernon benissimo, spiegandosi, e divisandosi nella somma di duc.1500., quantunque *non scriptis nominibus*; il che poco, o nulla montava, bastando sapersi, ch' eran tutti di un genere, e dello stesso privilegio, cioè, della Regia Corte, e Fiscalarj. Altresì egli è evidente, che non la più parte solo de' Cittadini, ma tutti deliberaron lo Spediente del

Cen-

Cenſo; dappoichè nella Conchiuſione ſteſſa ſi legge, *fuit concluſum unanimiter*. La qual verità riceverà ſommo lume dal rifletterſi, che così fu pur fatto l'eſpoſto nel Memoriale per l'Aſſenſo; e ſenza ombra di dubbio toſto il Supremo Collaterale così l'ammiſe, e su vi giudicò.

Il Parlamento fu, e deve riputarſi ſolenne;ſe così riputollo del pari lo ſteſſo Collaterale; e dopo un Secolo tutte le ſolennità ben preſumonſi; e per cui pochi luſtri ſtimanſi concordemente baſtevoli, anzi ſoprabbondanti. La licenza del Governadore pur ſi preſume,anzi con man toccaſi,ſe dopo egli lo ſteſſo Parlamento ſoſcriſſe, leggendoviſi nel fine, GAETA GUBERNATOR; e ſe non vogliaſi ſofiſticare, non deve penſarſi altrimenti.

E queſte ſon tutte Maſſime,e coſe trite, anzi uſitatiſſimi termini del Meſtier noſtro, e dal comun ſenſo de' Dottori fuor d'ogni dubbio ſoſtenuti.Ma ſe pure in ciò voglianſi dottrine particolari; ſi contenti l'Oppoſitore attenderle a ſoprabbondanza nel ſeguente Capitolo; e per l'indugio imputi ſe ſteſſo,che in amendue i Contratti avendo voluto caricarci quaſi delle ſteſſe, o ſimili Oppoſizioni; abbiam Noi ſtimato, per eſſer brievi, ed evitar lo ſtucchevol ripetimento, ivi più opportunamente allogarle.

Niente poi rileva la dottrina del Montanari ſulla Pramm. I. (o ſia II. dall'Oppoſitore ſteſſo citata) *de Adm.Univ n.176.*, che *mandatum Procurationis* debbe intero al Notajo produrſi, e non baſta, ch' egli atteſti,*prout conſtat ex mandato Procurationis per me lecto, ſed conſtare debet de ſollemni mandato*; e che così doveau praticare i Sindaci per ſoſtegno del Contratto; su di che citanſi Alber. de Roſ., Caſtr., Decio, ed altri, traſcritti dal dotto Signor Sorge *cit.tom.1.cap.23.n.12. in fin.*

Perchè, oltre al dirſi ivi, che *Speculator tenuit contrarium* (ſiccome la Pratica ci moſtra,ed ognindì ammettonſi le Fedi di Proccura); poi diverſiſſimo è il Caſo, e niente regge la parità,dicendoſi pur ivi; *Et quando Syndicus maxime particularis alienat, vel obligat bona Univerſitatis, eſt bene advertendum ad mandatum Procurationis, quod debet Notarius de verbo ad verbum inſerere in Inſtrumento obligationis*. Nel Caſo non vende, non obbliga *Syndicus maximè particularis*; ma la Città, che a tal'effetto nel pubblico Parlamento il Sindaco deſtina per l'atto eſeguire.

Ma per aſſorbente, ecco appuntino praticate nel Caſo le dottrine dell'Avverſario: Noi non abbiam Proccura per mano di Notajo; abbiam Conchiuſione della Comunità, la quale contienſi nella Riſpoſta della Cittadinanza, *ubi vis, & ſubſtantia negotii conſiſtit,*

sistit, e non nella Proposta de' Sindaci: Dunque, se questa Risposta intera, o sia Conchiusione abbiamo nello Strumento inserita; altro non occorre, ne si può dubbiare ; e vie più, perchè (come si è detto, e maggiormente stabilirassi) così l'ammise il Collaterale, e così vi giudicò, e diede il Regio Assenso ; e così per un Secolo si è fedelmente osservato.

In oltre tre requisiti divisa l'Oppositore ne' Contratti delle Università, de' quali i due già si son disaminati nel Caso,cioè,il pubblico Parlamento, e'l Decreto del Giudice; e rimane il terzo, ch' è il Regio Assenso ; e su ciò avendo già noi tal' Assenso, altro non sarebbe uopo.

Rincalza però egli, e con gran pompa, e galloria la nullità promuover si sforza del ridetto Regio Assenso per altre pretese *forgive più* efficaci, cioè, divisando i Debiti della Città, per cui pagar fu preso il danajo dal Baron Coppa; e tanto su ciò e' si aggira, e dimena, che presso a due carte v' impiega ; ma tutto su di un' ente chimerico, su di una Invenzion fantastica.

Tal si è l' imprender, che i Debiti, pagati, e dismessi nella somma de' ducati 1500.col danajo del Coppa, non già eran di *attrasso*, come s' infinge, che nel Memoriale in Collaterale fu sposto, e fu il Regio Assenso interposto. All' incontro nello Strumento la bisogna andò altrimenti ; perchè i Debiti annoverati in esso, non eran di *attrasso*, ma la più parte del *corrente* ; secondochè egli con lungo Conto,e studiato lavorìo far creder lusingasi; per così la tortissima conseguenza trarne della nullità figurata del Contratto, come diametralmente opposto al Regio Assenso.

Ma perchè questo Colosso chimerico ha di vil fango i piedi ; un sol sassuol vi si gitti,eccolo al suolo infranto, e disfatto. Una sola parola mancata, ha fatta erger questa gran mole in aria. Se ciò per abbaglio, o casualmente sia adivenuto,o per monco rapporto de' Fatti, o per error del Copista, non è nostra briga indagarlo; tentandosi forse far, come disse colui, *per un punto Martin perdè la Cappa*; e così per una parola tolta voltar sozzopra questa povera Causa.

Abbiam noi presti due solennissimi Documenti del presente Contratto. Uno ridotto in Cartapecora, antichissimo, e scritto dallo stesso Notajo Basile, che stipulollo, e soscritto dal Giudice a' Contratti, e da' Testimoni (e'l quale, a tenor della Constituzione del Regno *Instrumentorum robur* ; e dell' altra *Consuetudinem*, come divisaci l'Alessio *melior*.37. *ad alleg.de Marin.n.2.* & 3., dicesi propriamente l' Originale); e l' altro dal Protocollo in Car-

ta

ra usuale esemplato pel probissimo Notajo Angiolo Integlia, Conservadore delle Scritture del ridetto Basile; ed in amendue uniformemente si legge,*ritrovarsi la Città aggravata di molti Debiti a diversi Creditori* DI ATTRASSO, E CORRENTE: Dunque come francamente s' erge tal macchina sol pe' Creditori DI ATTRASSO? Dunque, come, e perchè da un tal fatto supposto, se non alterato, a torto sì manifesto traggesi la difformità dell' Assenso dallo Strumento del Contratto?

E ciò detto sia in ossequio della Verità pregiata, e bella: Nel rimanente sempre il tutto ridurrebbesi ad un fantastico Paradosso, a parole di vegghia, e per pro di una mala Causa appiccarsi (come uom dice) alle funi del Cielo, ricorrendo a cose nocive, e impossibili. Perciocchè, essendo tutti Debiti pe' pesi Fiscali, questi o sien di *attrasso*, o *corrente*; poco o nulla importa, se amendue siensi pagati, per esser sempre il pagamento legittimo, e necessario; anzi 'l corrente è più pressante, siccome del passato il presente è più sensibile.

Se dunque pareggiati esattissimamente i conti, tutt' i Creditori pe' pesi Fiscali, descritti nel divisato Strumento, e soddisfatti col danajo del Baron Coppa, importano appuntino i duc.1500.(meno un solo grano) del Contratto; e questi fecero a' Sindaci, che pagarono, le lor Ricevute; le Copie di cui, da'Sindaci stessi prodotte, fattesi dal detto Notajo Basile esemplare, da esso lui nel Protocollo serbaronsi; e donde le altre Copie estratte, furon presentate nel S.C. presso gli atti della Causa *Cum potestate relaxandi, &c.*, che altro rimane a fare pel Creditore; e che altro di maggiore stranezza or si chiede?

Di più, se a maggior cautela, poco dopo stipulato lo Strumento pel Notajo Basile, nel riferito nostro Strumento in pergamena (e che serbasi pronto ad ogni veneratissimo ordine del S.C.) furon da lui stesso trascritte le ridette Ricevute tutte, esibiteli da' Sindaci, e loro restituite, per la dovuta cautela di produrle nel rendimento de' lor Conti; e niun Creditore de' descritti più quereloss, ne menoma cosa si porta per la Città di sospizion di tai Ricevute, e Pagamenti de' Fiscali (che ora tutti uniti si sono nella Persona dell' Illustre Signor Marchese de los Balbases): Dunque cosa più rimarrà a fantasticarsi per opporsi al Sole, e più arditamente la sommissima, ed evidente giustizia contender di questo Credito dell' onestissimo Galantuomo Signor D. Tiburzio Coppa?

Or questa sì compiuta giustificazione, anzi evidente dimostrazion di

di tai pagamenti de' Debiti Fiscali si è da Noi fatta a maggior cautela, e soprabbondanza di ragione di nostra ottima Causa: del resto avendo il Baron Coppa contratto co' Sindaci, prescelti, e destinati dal Pubblico Parlamento, e lor pagato il danajo; affatto non avea egli obbligo, e molto meno debbono aver cura i di lui Successori dimostrar la version di tal danaro a benefizio del Comun di Venafro; siccome con Ragioni evidentissime, colla comune oppinion de' Dottori, ed infiniti esempli di cose giudicate da' più riputati Supremi Senati del Mondo nel seguente Capo farassi con man toccare; ed intanto perdoni l' Avversario gentilissimo, se al medesimo luogo ci rapportiamo per la dovuta Risposta alla celebre *L. Civitas ff. de reb. credit.*, che a torto quì ci oppone; e per isgannarlo insieme dell' abbaglio, di cui con pari torto ci tassa, colla scorta del Mascardi, Vivio, e Montanari.

Sullo spiegamento di tal Testo di molto si affatica il savio Oppositore, varie divisando distinzioni di Amministradori delle Comunità; e che altri dicansi perpetui, come sono i Senatori, e' Decurioni; altri Sindaci Annuali; e quali possono, o no i beni del Pubblico obbligare, od alienare. E sebbene molti potremmo anche in ciò discoprir gravi equivoci presi, ed iscagionarci da que', che tortevolmente imputancisi; nondimeno giovandoci le bell' orme seguir, *tanquam surdus non audiebam*, in quanto non è giusta necessaria Difesa di Causa; ed altresì per non perdere il tempo, cantando *extra chorum*, è ben dà tutto prescindere; perchè tutto nientissimo si appartiene alla Causa; essendo a tutti notissimo, *& hoc jure utimur*, e sarebbe *ponere os in Cœlum* il sol pensare altramenti, che il General Parlamento delle Comunità conchiude i lor Contratti, o destina le Persone a conchiudergli (come nel Caso); ed indi 'l Regio Assenso gli approva, e rafferma: E quindi inutile è la briga, se perpetui, od annuali, e se Decurioni, o Sindaci sieno i di loro Amministradori, e se libera, ristretta, o vietata abbian lor facultade. Basta però pel Diritto Romano rapportarci a' Titoli *C. de admin. rer. ad Civit. pert.*; *ad Munic.*; *de Decr. ab ordin faciend.*, *de adm. rerum publ.*, *de vend. reb. Civ.*, *& de Decur.*, *& filiis eorum*, dove gli Spositori, tra' qual' il Perez, e 'l Brunnemann; e da questi ottimamente divisasi, che *Decuriones sunt, qui Consilio Reipublicæ municipalis intersunt, ac præsunt, uti Romæ Senatores*; e pel Diritto del Regno alle *Pr. de adm. Un.*, sul cui Titolo *il Costanzo pag. 36. in fin.* fa saperci, che *sicut antea vocabantur Decuriones, Defensores Civitatis Consiliarii*; *hodie in plerif-*

visque locis vocantur Electi, Syndici, Camerarii; e largamente anco il *Capobianco de Bar. lib.2. cap. 83.*, ed altri, e spezialmente il dotto *Loseo de jur.Univ.par.1.*

Ma granmercè alla bella candidezza del Contraddittore, che in fine al raccor delle vele (se mal non ci apponiamo)sembra ridursi a dubbiar tra tutt'i divisati pagamenti de'duc.1500. de'pesi Fiscali, soltanto la partita de'duc.526. rimborsati di tal danajo del Baron Coppa al Dottor D. Guido del Rosso, che per la Città avea parte del Regio Donativo pagato nello stesso anno 1645.

Ci oppone egl'intanto, che non costi del pagamento de' detti duc. 526. a cagion del Donativo.

Si risponde, che costi benissimo, e fino all'evidenza; e mirabil cosa ci sembra, come essendosi tutt'i documenti nel Processo prodotti su ciò; s'impugni sì acremente, e con tanta ostinazione.

Or tra le Copie di Ricevute del Processo al *foglio* 118. *lit. I.* v' ha questa di D.Guido del Rosso,che pur leggesi nel citato Strumento in pergamena; e canta così:

Io Guidone del Rosso ho ricevuto dal Sig.Francesco Silvestro, Sig. Felice Gatta, e Mastro Livio Giuliano Sindici, e Notaro Jacovo Marotta, Cassiere di questa Città di Venafro doc.526., e sono per altritanti dovutomi per il pagamento fatto per detta Città per il Regio Donativo al Sig. Percettore, e dissero pagarmeli del medesimo denaro pervenutoli per la vendita del Mercato fatta al Sig. Gio: Lorenzo Coppa; ed in fede, &c. In Venafro li 19.di Maggio 1606.-- Guidone del Rosso.--

E perchè tanto altamente si schiamazzava fin da' primi tempi di questa Causa, e sempremai a torto, massime su questa partita; dopo molte diligenze riuscì rinvenir due pagamenti per Banco, fatti dal detto D. Guido del Rosso al Regio Percettore, per le mesate di Aprile,e Maggio del 1646. per tal Donativo; e di questi veggonsi nel Processo a'*fogli* 200., *e* 201. i solenni documenti a soprabbondanza prodotti, e che cantan pur così; cioè, nel detto *foglio* 201. a' 10. di Aprile pel Banco della Santissima Nunziata: *Al Dottor Guidone del Rosso doc. 258., e per esso ad Antonio Cariello, Regio Percettore di Terra di lavoro, disse, pagarli per lo Donativo della Città di Venafro, Valle del Campo, e Trasarci per la mesata di Aprile 1646.*

Estratta a'17.di Giugno 1726., e col suggello.

E nel detto *foglio*.200. a' 9. di Maggio 1646. pel Banco della Pietà: *Al Sig. Guidone del Rosso doc. cento, e per lui a Gio: Angelo Lanfreda, e per lui ad Antonio Cariello Regio Percettore di Terra di lavoro,*

ro, e sono in conto di doc. 257. 1. 12., che deve la Città di Venafro, Valle del Campo, e Trasarci per la presente mesata di Maggio 1646. per lo Donativo fatto;e disse pagarli di denaro del detto Dottor Guidone, &c.

Fino a'detti duc.526. pel Donativo mancano, egli è vero, duc. 168., de'quali dopo un secolo, e più non si è potuto rinvenir documento; e forse non per Banco; ma in contanti al Regio Percettore pagaronsi.

Nel rimanente ciò nulla pregiudica al Credito del Baron Coppa, bastando, ch'egli a tenor del Parlamento avesse a'Sindaci, e Cassiere della Città pagato, niente sollecito, o curioso esser dovendo della version del suo danajo a pro della Città, siccome dalle premesse cose, e più dalle seguenti si farà manifestissimo, e fuor di ogni dubbio. E tai Ricevute si son, come si è detto, a maggior cautela, ed oltre ad ogni uopo prodotte; e perchè con man si toccasse la buona,ottima fede,e sincerità del Baron Coppa,de'Sindaci,e Cassiere della Città di quel tempo, e di tutti coloro,che per tal Contratto ebber le mani in pasta; e si smentisse chi or di falsità,or di frode,or di collusione,e mancanza al proprio dover gli accagiona.Ed ogni giustizia,equità,e verisimilitudine pur concorre pel pagamento de'detti altri duc.168.pel Donativo,essendo picciola somma,*& in antiquis*;ed essendovi altresì la divisata Ricevuta per tutt'i duc.526. del detto D. Guido del Rosso, a cui debbe prestarsi fede, come Dottore, Patrizio della Città, e de'Baroni di Castelpetroso, e di probità segnalata;e vie più, perchè non è credibil, ne verisimile, che per tai pochi ducati si fossero dovuti sì riamente, e con pubblicità bruttare tanti Galantuomini Complici, ch'esser doveano, a'Sindaci, e Cassiere uniti, oltre al Notajo, ed altri, che concorrono, e richieggonsi in un'affare di un Pubblico. Or non è questa una Verisimilitudine somma,che val dire,una vivissima Immagine del vero,e che tal fa riputarsi da ognun, che scintilla abbia di natural discorso in mente? *Et verisimilitudo in hac materia probandæ versionis summopere est attendenda. Menoch.de arb.cas.432. num.36.& de præs.lib.3 præs.55.n.6.Odd.de restit.qu.51 n.51.Mascard.concl.1062. n.16. Grat.cap.897.n 12. Durand.dec.256.n.6.& 7. Sabell.post Sum. tom.4.res.98.num.27.*

Quindi niente rileva il soggiugnersi dall'Oppositore: *Ma che giova di andar fantasticando sopra legali presunzioni, quando con fisici argomenti possiam dimostrare l'insussistenza di detto Credito? Non v'ha dubbio (secondo costa da' Libri del Regio Archivio, e la memoria*

n'è

n' è fresca), che prima del 1645. s' impose per tutto il Regno un Donativo di undici milioni , che si dovettero pagare secondo la propria Tassa da ciascuna Città, e Terra fra lo spazio di pochi mesi, e perciò la Città di Venefro fu necessitata vendere anticipatamente tutte le Gabelle , eccetto il Mercato , e Catapania .

Perciocchè tutt'altra dal premesso Fatto debbe esser la conseguenza di quella , che l'Avversario ne tragge: E peggiore è il Dilemma, ch'e'poscia ne forma cō tanti aggiramenti,ed equivoci:Certamente il sillogizzare ove le cose son chiare,è gran vanità;perchè non si rischiara, ma s'intenebra il vero: *Per fizion non cresce il ver , ne scema.Petr.Trio.del. Morte cap.2.*,Ed eccolo ed evidenza.Dal 1645. in avanti fu la Città obbligata a pagar la sua rata del Donativo, la quale a proporzion de' detti 11. milioni più di un migliajo di ducati potè sormontare. Or nella Supplica , porta dalla Città in Collaterale, tra le altre angustie quella si spose, che per pagare il Donativo , si eran dovute vendere anticipatamente le Gabelle; ed indi si soggiunse(ch'è quel, che non piace alla Parte, ne vuol sentirsi); LE QUALI GABELLE PER NON ESSERNO NEMENO BASTANTI ; per questo si era conchiuso prendere a Censo i duc.1500. Dove dunque è la falsità dell' esposto ? Dove entra il Dilemma ? E dove son tai pomposi *fisici argomenti* ?

D più la Supplica della Città dovette porgersi verso il principio di Febbrajo del 1646., giacchè a' 15. del mese medesimo si vede il Regio Assenso interposto. D. Guido del Rosso pagò , come si è scorto, due mesate pel Donativo, cioè, in Aprile, e Maggio dello stesso anno ; e si son prodotte colla Ricevuta pur due Partite di Banco : Dunque a che più dubbiar del Sole sul miglior meriggio di mezzo Agosto ? A che tanti sillogismi, e parole vacue ?

Si è cennato, che a più di un migliajo di ducati dovette giugner tal rata del Donativo , come più appresso diviserassi : ma ora è ben riflettersi, che'l pagamento di tal Donativo ebbe la sua durazione per buon tratto di tempo; ne si finì co'soli ducati 526.di D Guido del Rosso, non dicendosi a saldo, ma espressamente per le Mesate di Aprile,e Maggio. Dunque non furon più Donativi; od un nuovo ne surse da Febbrajo in Aprile, come la Parte veramente fantastica; ma più furon pagamenti, ed in più Mesate partiti per un sol Donativo: Per la cui spesa strabocchevole,e straordinaria non bastando le Gabelle, già vendute , altro deliberossi Debito contrarre, pel quale l' Assenso si chiese. Ed ecco in tutto verissimo l' esposto nel Memoriale della Città per l' Assenso : Ed ecco tolto l' equivoco, e sciolto il gran Dilemma ; e per conseguente è verissi-

rissimo, perchè evidentissimo, il Credito di D Guido del Rosso pe' duc.526., pagati nelle due Mesate del Donativo.

Or sarà più riottosa, chiederà altro la Parte? Se altro chiegga; ci attenda nel Capo seguente, ove ci obbliga a nuove risposte, perchè di bel nuovo borbotta, e tempesta sul tal Donativo. Ed intanto quì raccordiamo pel Dritto, siccome eccellentemente presso il Cardinal Mantica ebbe per vero la Ruota Romana *Dec.21. n.11., quod cum plures, & vehementes ex diversis fontibus concurrant præsumptiones* (anzi dimostrazioni nel Caso), *rem perspicuam reddunt: nam ex pluribus concurrentibus, diversi generis argumentis, resultat præsumptio violenta. Cap.preterea, & ibi not. Bald.n 2.in fin.de Testib.& efficax præsumptio idem probat, quod publicum Instrumentum, Bald.in cap.pastoralis n.6.de appellat.*

C A P. II.

Sul Secondo Strumento de' 24. di Maggio del 1649.

Contiene questo un' altro Contratto di vendita di annui duc. 153.1.17. alla ragion de'7. per 100. pel Capitale di duc.2191., fatta da'tre Sindaci della Città (e spezialmente a ciò destinati in vigor del General Parlamento de'10.di Aprile dello stesso anno) cioè, D. Alessandro Mancini-Pandone, Patrizio della Città medesima, Marco di Miele, e Giannangiolo Sorbi-Valletta, e pur da Taddeo Marconi, Cassiere, a pro del Dottor D. Gianlorenzo Coppa, Baron di Molisi, e di Giannantonio Massarelli, sopra i primi frutti, e rendite delle Gabelle del Maldenaro, o sia Mercato, della *Panetteria*, o sia del Pane bianco, e del Vino; e franche da ogni altro peso, tranne l'obbligo di annui duc.135. su detta Gabella del Mercato a benefizio dello stesso Baron Coppa, pel Capitale di altri duc.1500.(come già nel I.Capo si è detto); e di altri annui duc. 175. su tal Dazio del Pane bianco a favore di D. Guido del Rosso pel Capitale di duc.2500. (come dallo Strumento, rogato pel Notajo Luciano Penta); e fu tal II.Strumento stipulato pel Notajo Giantommaso Marcuti da Venafro.

Uopo è però per diciferare il vero, le varie Partite, e somme distinguersi, di cui questo Credito componesi, e la sua origin tragge. E su ciò ecco le proprie parole dello Strumento al *foglio* .... *Et hoc pro convento, & finito pretio ducatorum 2191 de quibus ducatos quingentum realiter, manualiter, & in contantis præfati magnifici Syndici, & Capserius coram nobis receperunt à prædictis, &c. Reliquos vero ducatos 1691. prædicti Magnifici Syndici, & Capserius nomi-*

nomine prædicto , ut supra , expresso , recepisse Universitatem prædictam confessi sunt , exceptioni , &c. Universitas retinere debitos ipsis emptoribus præsentibus pro Causa , & Causis prædictis; de quo quidem pretio : E quindi rapportati lo Strumento circa l'origine di questo precedente comun Credito de'duc. *1691* . al detto innanzi; ma Noi per più compiacere alla Parte, non contenti dello stesso Strumento , riputiamo anzi dalla Proposta , accettata,confessata,e canonizzata da tutt'i Cittadini,dal citato Parlamento trascriverla, *fol.*

Si propone alle Signorie vostre , come gli anni passati avendo gli olim Sindici di Venafro imposta una esazzione, ed impositione fra'Cittadini di carlini 10.*a grano, ascendente a duc.*2000. *per molti bisogni di detta Università, fu detta imposizione mediante Conseglio per avere il denaro più pronto venduta ad estinto di candela precedenti legitimi bandimenti; quale candela accesa, ed estinta, restò detta vendita al Sig.Gio: Lorenzo Coppa , e Gio: Antonio Massarelli per doc.* 120. *di provisione , e per pagamento di doc.*1880. , *QUALI CON EFFETTO* (notisi di grazia) *FURONO DA DETTO SIG. GIO: LORENZO , E GIO: ANTONIO PRONTAMENTE , ED IN CONTANTI PAGATI A' MAGNIFICI SINDICI DI QUEL TEMPO , conforme ne fu rogato pubblico Istrumento; a quale s'abbia relazione . E sebene detti Sig.Gio: Lorenzo, e Gio:Antonio di detta esazzione ne conseguirono alcune quantità; nondimeno perchè detta esazzione si DISMISE , ED ARRESTO' PER LE PASSATE REVOLUZIONI ; ESSI SIG.Gio: LORENZO , e Gio: Antonio restorno a conseguire doc.*1348., *& anco perchè detti Sig. Gio: Antonio fecero molti pagamenti per servizio dell'Università alla Regia Cassa per il Regio Donativo* . . . Prosegue a dirsi distesamente, che tai quantità si erano assegnate loro pagarsi sulla Gabella della farina , e non meno per ripugnanza de'Gabellieri, che per aversi l'Università per proprie urgenze liberato un Deposito de'detti Gabellieri in somma di duc. 300. ; più non seguì la rimborsazione ; e che quindi rimasero essi Baron Coppa, e Massarelli Creditori ne'detti duc.1691.: Ed ecco ove riducesi fuor d'ogni dubbio la somma di questo primo Comun Credito .

Questa proposta de'Sindaci, questo Conto così esatto , in essa contenuto, fu da tutta la Cittadinanza UNANIMITER , ET NEMINE DISCREPANTE (come si è dianzi cennato) confessata, approvata, e canonizzata; pensandosi solo , e deliberandos'il dovuto compenso pel pagamento colla divisata vendita delle annue rendite .

 Nar-

Narrativa in tutto a tal Proposta uniforme si fece dall' Università di Venafro, o sia da'di lei stessi Sindaci nel Memoriale porto all' Ill. Vicerè, e Supremo Collaterale pel Regio Assenso, *fol.* .... ; e rimase pur canonizzata con tal Regio Assenso, che a' 14. di Maggio dello stesso anno 1649. vi fu interposto, *fol.* ...., a tenore anco della rapportata Conchiusion della Città.

Così pur seguì la Stipulazion dello Strumento; e così è seguita la fedelissima, pacifica, e non mai interrotta Osservanza di un secolo co' pagamenti, mai sempre fatti dal Comun di Venafro, in esecuzion di sì liquido, e privilegiato Credito, e di sì giusto, solenne, e compiuto Contratto.

Sicchè contro ad un Credito sì giusto, e santo cosa mai potrà pensarsi, o dirsi dal dotto Avversario? Egli stesso sebbene avesse arditamente intrapreso, che *niuna menoma ragione debba tenersene rispetto a tutto il capitale*; pur nondimeno snodando la lingua poi *ex abundantia cordis*, non potè rattenersi di confessar di botto, SEMBRERA' CERTAMENTE A CHICHESIA UN FANTASTICO PARADOSSO QUESTO NOSTRO ASSUNTO.

E così è in verità; e non già *un' ente chimerico* il Credito, come poi preso di smodata passione il suppone.

Imperciocchè, quando tutto mancasse (come soprabbonda, e partitamente tratto tratto diviserassi fino all'evidenza), sembra di grazia poco alla Parte la piena diterminazion del Pubblico Parlamento, con cui si disaminò, ed accettò da tutt'i Cittadini uniformemente un tal Credito?

Non ispiaccia su ciò sentir l'illustre testimonianza di un' Autore, che tanto piace all'Oppositore, e di cui sì sovente fa uso. Egli è il nostro dotto *Capobianco de Baron.lib.2. cap.83. n.3.* Ivi: *Pro resolutione est sciendum, triplex de jure esse Regimen Universitatis, nempe Consilium magnum, quod est congregatio totius Populi in genere, seu per capita domorum*; QUO CONVOCATO, QUICQUID FUERIT AB IPSO DECRETUM, UT AB OMNIBUS CIVIBUS GESTUM, SUMMÆ EST AUTORITATIS, ET SI JUS NON REFRAGARETUR, EXECUTIONI DEMANDARI POTEST. E nel *n. 9. Quando vero contrahunt ii, qui sunt de Consilio Generali, qui, ut diximus, liberum mandatum habere dicuntur, tunc mutuum acceptum, absque alia probatione, in utilitatem universalem versum dicitur. Ripa, Jason in l.Civitas,&c. Et cessare omnem fraudis suspitionem, ob quam d. l. Civitas dispositio fuit inducta.* Anzi'l Montanari sulla *pr.1.de adm.Vn* sì altamente

te riputa l'autorità del Consiglio Universale, che *in dubio propter ejus interventum pecunia Creditoris præsumatur versa in utilitatem Universitatis.*

E vie più poi coll'autorità Suprema del Regio Assenso, che'l Parlamento appien raffermò: E vie più altresì in trattandosi di cose, e fatti pubblici, e notorj, come le divisate Esazioni di Tassa sono, e' pagamenti per gli pesi Fiscali; *& notorium non indiget probatione*: E vie più finalmente in considerandosi un tal'atto, qual costante, pubblica, e general Confessione della Cittadinanza tutta, ed a tale oggetto ragunata, e che'l tutto con piena uniformità dispose: E quindi, siccome non debbe il Creditore la version del suo danajo mostrare a pro del Comune; così non debbe impugnarsi, *quod semel Ordo decrevit; & à sæculo non est contra auditum*; secondochè appresso in luogo più opportuno rimarrà il tutto ad evidenza chiarito.

Anzi un tal Conto e di Tassa, e di pagamenti, che ben dovette nel Parlamento pareggiarsi, per indi venirsi all'accertamento del Credito, che rimanea, e per cui dovea il Censo fissarsi (come dalle rapportate parole del Parlamento stesso rilevasi appieno); non può ora dopo un secolo così stranamente impugnarsi.

Perciocchè al ben rifletter del dotto Perez *in lib. X. Cod. tit. 1. de jure fisci n.16., si rationes legitimè fuerunt dispunctæ, & sententia Judicis ordinarii approbatæ* (e vie più nel Caso dal General Parlamento, e col Regio Assenso), *non debent iterum videri, nec examinari, quia Reipublicæ interest ne rationes redditæ, litesve sopitæ suscitentur, & fiant immortales. Aut nondum fuerunt approbatæ, & confirmatæ à Judice, & tunc intra tempus decennii, aut vicennii revideri poterunt, si id à Parte petatur, & error ab ea allegetur, juxta l.8. ff de administ. rerum ad Civit. pertin., & l.13. §.1. ff de divers., & temp. præscr.* E così pure il Brunnemanni sulla *l. instar 2. C. de jure Fisci*; altramenti (*ut n.6., & seq.*) *si non à Calculatione appellatum, transit in rem judicatam.*

E quindi a pienissima luce conoscesi quanto ingiusto, e fuor di stagione sia lo 'nterrogare del savio Contraddittore: *Dove sono la Tassa, il Parlamento, la Vendita, l'Obbligo, il Pagamento? e tutte quelle Scritture per assoluta necessità doveansi nell'Istrumento inserire, essendo noto ad ognuno quel trito adagio legale*: Relatum est in referente.

Per verità non sarebbe uopo quì dare altra risposta, ben dalle premesse cose dirivando. Potremmo altresì rapportarci a quanto appresso, come in luogo più proprio, per non ridir le stesse cose, ed intor-

intorno a simili opposizioni farem con piena evidenza a mostrare: E vie più per la troppo luminosa, giusta, ed invincibil riflessione, sì strano opponimento ribattesi, perchè se il Supremo Collaterale nel conceder l' Assenso, fu pago e contento della Conchiusione efficacissima dell' Università; ed essendosi il tutto fedelmente sposto, ne Copia, ne documento chiese di Tassa, di Vendita, od altro; e pur ben può credersi, che quel Consistorio del Principe non avesse ignorato un tal sublime arcano di nostra Giurisprudenza, e tal saggio, ed acutissimo pensamento, *Relatum est in referente*: Dunque niente si riputò necessario in tempo opportuno, che le cose eran recenti, e potea il tutto aversi in instante, ciò, che ora dopo un Secolo sì stranamente si chiede.

Ma intanto, perchè abbondiam di giustizia in questa ottimissima Causa, e non entri più in forse il dotto Oppositore, francamente gli rispondiamo, che *quando referens continet certam, & perfectam Orationem* (come nel Caso il Parlamento, e'l Memoriale per l' Assenso) *& determinatam Confessionem ejus, de quo quæritur, probat etiam sine relato. Surd.cons.540.n.5. Possent. singul. 323. Seraph. dec.1083.n.3.Rota dec.24.n.10.part.7.rec., & dec.182.n.10., & 282. n.14 part.9, & dec.213 n.7.part.10., & latè Franc.de Angel.in tr. de Confess. lib 2.qu.5 per tot., & Regula prædicta, quod referens non probet sine relato limitatur etiam in Rescriptis, Privilegiis Principis* (come nel Caso l'Assenso), *aut aliis verbis enunciativis Principis confirmantis, quia illi creditur absque justificatione, vel exhibitione relati; & insuper præsertim in ANTIQUIS,Cyriac.contr. 3. n.17., & 204. à n.9. ad 80. cum aliis pluribus relatis per Urceol. de transact.qu.61.per rot., & Sabell.in §.relatum n.2., & 7.in fin.,& in §.mandatum n.2., quando etiam est insertus totus tenor relati, ex Mascard.concl.1007.n.3.vers.ac ita.*

Però si avvisa di molto strignerci l' Oppositore, in dicendo con un' aria tutta sorprendente, che nell' assertiva rapportasi, come non essendosi per le passate Rivoluzioni del Regno potuta continuar l' esazion della Tassa, erano i nostri Clientoli rimasi a conseguir duc.1348., ma non esser verisimile, che vendutasi *sub basta* tal' esazione, e colla provvisione di duc.120., non fosse ita a carico degli stessi Esattori.

Or questo sì, ch' è un voler travedere nel miglior meriggio per così imbrigarsi a contenderci la verità manifesta. Col picciol lume della Storia del Secol caduto, od almen delle Pramatiche *de Vectigal.*, e degli Scrittori su di esse, ognun sa le estreme calamità, ed angustie del Regno in quel terribil funestissimo avvenimen-

mento; e se la Giustizia avea allora il suo pieno, e poteasi l'Esazion continuare. Ma *in claris non opus est argumentis:& quid adhuc egemus Testibus*? v' ha il Parlamento, in cui solennemente tal verità si confessa; la Supplica porta al Principe, su cui cadde il Supremo Decreto, e questo passò in giudicato.

In oltre, come, e perchè dovrà fingersi, non esser verisimile, che tal' Esazione non fosse andata a carico degli Esattori; qualora ricorre la stessa viva Ragione, anzi Dimostrazion matematica, che se dallo stesso Parlamento si confessò, e si accettò tal Credito per l' Esazione non fatta, ne potuta fare; dunque questa si riputò una cosa notoria da tutti, una pubblica solenne verità; e per conseguente l' Università pur si confessò, e si ebbe per certo esser tenuta, e non gli Esattori al danno, od al rifacimento del danno. E su tal saldo fondamento essendo rimaso il Credito accertato, ed accettato; debbe oggi, e dopo un Secolo, ogni affettata vanissima presunzione *cedere veritati*.

Ne occorre soggiugnere, e decantar la pretesa ardua Quistione, *an per subsecutum tumultum si avesse a rimettere in tutto, o in parte il convenuto estaglio*; *e che di vantaggio trattandosi* (come dolce dolce vuol fingersi) *di vendita sub basta semplice, ed assoluta*, e mancando la Cautela, non potea vedersi, se da' Sindici si era l' *Evizion promessa* a' Comperatori, e se questi aveano ad ogni caso fortuito, e soccorso legale rinunziato; e di più, che ne meno sarebbe stata la Città tenuta all' Evizione promessa a cagion dell' Esazione, pel Tumulto non fatta; *quia Venditor non tenetur de violentia de facto commissa*; citandosi *Ruin.cons.85. vol. 1., & Ursill.ad Affl in dec.265.n.11. in fin.* (e deve dire 111.): E finalmente, che se pur non sia stato Contratto di Vendita, ma di Locazione; nondimeno trattandosi di Vendita di cose incorporali, come son l' Esazioni di Tasse, e Gabelle, qualora il pagamento siasi *pro una vice* promesso, o sia seguito, come appunto in detta Assertiva si legge, non possa il Comprator pretendere Rimession di mercede, o restituzion di prezzo; e con Bartolo, ed altri citasi pur l' Ursillo *in dec.258.n.2.*

Perciocchè, Dio Immortale! E quante cose inutili fingonsi, e quante stiracchiature affastellansi per opprimer la verità candida, e bella. Ci spiace solo, che dovendo garentirla, siam costretti riuscir nocevoli colla lunghezza, che da altri, sebben senza profitto, cagionasi. E s' egli è vero, che l'autorità ne' proprj termini di un Dottore *absque Contradictore pro casu legis haberi debet. Mart.vot.6.n.7. Rota dec.122. in fin.part.5. rec. de Luca de usur.dis. 22.n.2.*

22 *n.2.*: Eccola appuntino, anzi su chiari Testi fondata, e del celebratissimo *Cons di Rosa cons. 29. n.1.* nel proprio Caso del Tumulto, di cui si ragiona. *Duo petiit Octavius Salsanus ab Illustre Duce Casacalendæ. Primum remissionem, seu potiùs restitutionem* (così dalla Città i nostri Creditori pel danajo pagato) *anticipatæ solutæ pensionis apothecæ pro primo anno, quo cœperunt ultimi populares Tumultus; & in hoc manifestissimam habet justitiam* (notisi di grazia): *cum enim constet ex facto, non potuisse in ea aromataria officium exerceri; quod præter probationes in Processu,* (e come pur nel Caso confessarono i Sindaci, e solennemente il Parlamento), *est quoque publicè notum: inde fit, ut cum fuerit impeditus uti re conducta, non solum durante impedimenti tempore non tenebatur mercedem solvere, sed cum illam anticipatè solverit, proculdubio pro rata ejus temporis repetet: Textus sunt clari, in l. si ades 21. §. si quis cum in annum, & in l si fundus 36. D. locati. Unde ulteriori allegatione non est opus. Si Doctores, & alia jura desideras, lege Reg. Capyc. Latr decs.162. tom.2. à n.4. per plur. seq., ubi in nostris terminis scribit,* cioè, degli stessi popolani tumulti del 1647. Rimarrà adunque persuaso, o convinto l'Oppositore?

Da vantaggio senza tanti ghiribizzi circa l'evizione de' Sindaci, la quale pur viene *ex natura contractus*; nè si porta Scrittura in contrario; anzi 'l fatto stesso de' Sindaci, e del Parlamento è contrario; altra certissima Conchiusione legale ella si è, *& certum est apud omnes Scribentes* (come ben ci mostra il citato di Rosa nell'altra sua dottissima *Consult. 8. n.78., & seq.*) *ut is, qui periculum suscipit, casum fortuitum suscepisse non videatur. Ripa de Peste* (e questo è l'Autore dall'Avversario citato, e tra gli altri dall'Ursillo trascritto) *tit. de remed. contr. caus. pest. n.73. Caroc. de loc. vers. casibus n.21. Boss. de remis. merced. n.57., imò quando quis suscipit casum fortuitum, non intelligitur suscepisse casum omnino INSOLITVM L fistulas §. frumenta ff. de contr. empt., etiam si adesset juramentum, etiamsi per verba universalissima, & pro casibus insolitissimis, concepta esset stipulatio;* siccome nel Caso della Guerra del Regno, che portò *decoctionem Vniversitatum*, ben divisa lo stesso di Rosa *n. 80.*, perchè *supra hominum memoriam, nec pluribus antea sæculis constat*; secondochè con sommo zelo anco inculca il *P. Afflit. Contr jur. in addit. suppl. pag.5., & 6. n.33., & 34., ubi quod nullo jure, ac rationis dictamine contra fieret;* e ciò vie più nel Caso.

La qual verità con infiniti Dottori pur ci stabilisce il *Reg. de' Marini ad Reg Revert dec 84. n.3., et in dec. 455., et 509. n.1., ubi etiam in Conductore Vectigalium,* (*et non solum rei privatæ*) *ut probatur in hac*

hac decisione, et scripserunt priùs Bart. in l. cotem ferro §. qui maximos ff. de Publicanis, et Vectigal. (e pur citato dall' Ursillo, e dalla Parte) *Cons. Marcian. tom. 2. cons. 7. Cons. Rocc. tom. 1. resp. 87.*, e lo stesso *Marcian. n. 1., quod venditio Arrendamenti, seu Vectiga lis re vera locatio est; Staiban. cent. 2. res. 145. num. 116. Mari ad Gizzarel. decis. 83. num. 9.*

Non è però da confondersi l' Esazion della Tassa, di cui si parla nel nostro Strumento, *cum venditione Gabellæ, quæ est in incorporalibus, et solutio unica pretii esset facienda*; della quale ragiona l'Ursillo, essendo *toto Cœlo diversa*; perchè, come ben distingue il Ripa stesso *n. 43., in venditione redituum Gabellarum censetur empta spes percipiendi reditus, quæ succedit loco rei; & sic sibi imputet conductor, qui sola spe contentus fuit; et ita Girond., et Bertach. de locat. Gabell. n. 7., Boer., et alii apud Larrea tom. 1. alleg. 17. n. 7. ad 13., et sic conducta incerta alea, spes, seù dubius eventus in fructibus percipiendis ex pedagio...* Ma nel Caso la Tassa era fissa, certa, stabile, e tra' Cittadini *imposta di carlini dieci a grano, ed ascendente alla somma di duc. 2000.*, come ben si dichiara nel Parlamento, e nello Strumento, e pur nel Memoriale per l' Assenso; e quindi con ragion veduta fu solennemente dall' Università, e dal Collaterale il tutto a' Creditori accordato, *uti dignum, et justum*; ed or dopo un Secolo si porta sì grazioso appello, ed a Sindacato si chiama; e pure *minimè mutanda sunt ea, quæ diù certam interpretationem, et observantiam habuerunt, l. minimè ff. de legib. Mansi tom. 2. cons. 347. n. 48.*

Ciò però detto si è a soprabbondanza, e per ispiegar l' abuso della dottrina di Ursillo; essendo per contro certissimo, che *etiam in Vectigalibus fiat remissio*, come si è cennato; e tutto giorno la sperienza coll' uso del foro ammaestraci.

Anzi nel Caso al sommo iniqua, e mostruosa, non che ingiusta cosa sarebbe il sol pensare, che due Creditori, i quali, per sovvenire il Comun di Venafro nelle sue streme necessità, sborsaron tosto duc. 1880., e per rimborsarsene assegnatasi loro la Tassa, questa poi non esattasi per sì nota funesta cagione; dovessero poscia di lor buona fede, ed amorevolezza restar defraudati, e perdere il lor danaro. *Vis major* (come è il furor del Popolo) *non debet conductori damno esse. L. si merces 28 §. vis ff. locat. l. 17. et Lex Conducto §. si vis tempestatis ff. eod. tit., et etiam in foro Conscientiæ Locator tenetur. Rebell. part. 2. lib. 14. qu. 7. n. 4. Diana part. 3. ref. 17. tr. 6. vers. sed si*, e col di più, che appresso dirassi, quando il dotto Oppositore a simil briga richiamaci.

Non

Non ristà però quì l' Avversario medesimo; ma per la sua mala Causa fin riducesi a spilluzzicare, e cavare il sottil del sottile con altra vanissima Opposizione; che in somma a non più di duc. 87. 4.8., a suo creder, sormonta; e doversi a pro della Città dedurre da' duc. 120. della provvisione pe' Creditori (come si finge) ritenutasi dal pieno de' duc. 2000. dell' esazion della Tassa, poi non seguita, se non in soli duc. 532.

Ci perdoni però, ed altro equivoco è questo; perchè non fu lor pagata tal provvisione, ma assegnata nell'intera somma, o sia pieno di detta Tassa in duc. 2000., cioè, 1880. per la Tassa, e 120. per lo diritto della Esazion di essa: Dunque non potutasi la Tassa esigere, anco la provvisione rimase così: tanto vero, che conteggiatosi esattamente tutto nel Parlamento, niun dubbio vedesi fatto. Sia però, come si voglia; si strepita tanto per questi quattrinelli, per così dire; e nulla si bada al moltissimo più, che l'interesse importava, e presso a tre anni, de' duc. 1880. (od almen 1348. tranne le poche somme esatte) con anticipazione da' Creditori per la Città pagati, e non più rimborsati.

Possar il Mondo, e quanti Donativi fra pochi anni! brontola, ed accesamente esclama il dotto Oppositore. Ma Dio Immortale! E quanti Equivoci, ed abbagli, a ragion somma, dobbiamo sclamar Noi. E come tanti affastellansi, e fantasticansi Donativi, qualora uno appena, per non dir mezzo Donativo, si è in verità? Già si è detto, ridetto, e divisato, e pur dal primo Strumento, e prodotti documenti costa appieno, che pel Donativo pagò D. Guido del Rosso ne' due mesi di Aprile, e Maggio del 1646. ducati 358. al Regio Percettore. Nel secondo Strumento poi del 1649. non più, o tanti asserisconsi Donativi, quanti la Parte s' infinge; ma soltanto, che 'l Coppa, e Massarelli molti avean fatti pagamenti per servigio dell' Università alla Regia Corte a cagion del Regio Donativo; per gli quali pagamenti da' passati Sindaci erasi loro la Gabella della Farina assegnata; e che poscia i Gabellieri per varie pretensioni ripugnaron loro pagare. Or tanto leggesi, e non più, a lettere di Scatola nel foglio. . . . del detto secondo Strumento, e lo stesso fedelmente rapportasi nel pubblico Parlamento de' 10. di Aprile del medesimo anno 1649. al foglio . . . . Anzi, come sopra si è scorto, verisimilmente, e necessariamente per più altri mesi dovette dopo Maggio continuarsi 'l pagamento di tal Donativo, e prima pur si era fatto; giacchè il ridetto D. Guido del Rosso per due soli mesi pagò tai duc. 358.; nè dicesi a compimento, ma a conto. Nè poi si mostra

una

una Tassa, o Somma fissa, e certa del Donativo intero, il quale a proporzion delle due mesate di Aprile, e Maggio, di circa ducati 258. l'una, assai più, forza è, che importasse; e per più altri mesi, e forse per altro anno avesse la sua durazione, e così succedevolmente si continuasse a pagare.

Or dunque dove i tanti, e' quanti figurati, ed iperboleggiati Donativi, e fra pochi anni? Dove il Donativo stesso, o la rata di esso, che fantasticasi *soddisfatto colla vendita anticipata* delle Gabelle della Città? E dove pure il mero gratuito Donativo, che veramente fingesi a bel capriccio, e con lunga diceria tributato al *merito impareggiabil di Coppa, e Massarelli?* Certamente questo un gran viluppo esser vedesi di finzioni, equivoci, ed abbagli, artatamente promossi; e tai pur Noi, per compiacere al dotto Avversario, gli abbiam seriamente considerati; e certissimamente così del pari dovrà ogni uom ragionato riputargli.

Ma non cessan quì le sorprendenti maraviglie, i paradossi, e le metamorfosi, che a bello studio per una mala Causa si aggruppano.

Perciocchè non pago l'Oppositore di tanti Entusiasmi su de' tanti figurati Donativi, e per cui tanto inarca le ciglia, scagliasi più acceso *ad un prodigio riputar di Natura, da far trasecolare ognuno nel sol riflettersi, come andando il Coppa, e Massarelli Creditori della Città in duc.* 1880. *ex alia causa, avesser voluto poi nel tempo stesso pagar di proprio danaro alla Regia Corte più centinaja pel Donativo? Se fusse vero un tal fatto, siccome ognuno dovrebbe esclamare, O gran bontà de' Cavalieri antichi! Così sarebbe nell' obbligo la Città di ergere per loro eterna memoria due Colossi di bronzo. Ma credalo chi si voglia, che Noi affatto nol crediamo; mentre ha dell' impossibile, che i Donativi si fossero moltiplicati negli anni* 1646., *e* 1547., *giacchè sursero più Creditori pro eadem Causa, quando la rata del Donativo, che si dovea dalla Città, era stata già soddisfatta nel mese suddetto di Febbrajo* 1646.

Or di grazia, e chi crederebbe in pochi versi un diluvio di strane iperboli, e tortissime ironie, di cui fassi uso a bella posta, così soltanto *faccendo contra'l ver arme i sofismi?* E chi pur di grazia dopo tanti prodigj di Natura antimessi, e tanto trasecolar, quasi gli sovrastasse un finimondo; e veggendo indi fatto, come dicesi, d'una lancia un cipolo, non dovesse veritieramente sclamar, *Parturient Montes nascetur ridiculus mus*; o forse, *Spectatum admissi risum teneatis amici?* E pur tanto è! ed ecco di Natura il gran portento. Colui, che di Tizio è Creditore in cento; che nol sia, ne possa divenirlo per novella cagione in dugento? Ma

come, perchè, e fin si vuole arditamente impossibile, se tutto giorno altro non udiamo, e veggiamo, e di sì fatti Crediti pieni i Protocolli son de' Notai, e de' Patrimonj tanti voluminosi Processi? Ognindì si cerca, e si acclama colui, con cui si è ben negoziato altra fiata; e ben commendasi per acconto della bottega. E come presunzion sì strana, o maraviglia sforzata cotanto, ceder non dovrà alla verità, alla sperienza universale, ed all' evidenza di due solenni Strumenti, su due pubblici Parlamenti, e due Regj Assensi altamente poggiata?

Intanto pel nobile avviso del mellifluo San Bernardo *lib.1. de consid. ad Eug. cap.* 10. discostandoci da coloro, che *sunt eloquentes, ut impugnent verum*; e per sottrar da menomamento la buona stima de' Clientoli, e della lor giustissima Causa, anzi zelosi *Æquissima illius vocis* (al ben dir di Seneca *lib.3. de Benef.*) *Redde quod debes*; uopo è quì riflettere quanto astiosi, e da' primieri diversi sien questi Sensi del Comun di Venafro, ed al buon Dritto opposti; giacchè *pessimi est Debitoris Creditori facere convicium*, per l'illustre testimonianza dello stesso Seneca *in Consolat. ad Martiam cap.*10., e vie più, qualora, *nè reddat calumniatur*, al ben sentir di S. Agostino *serm.3. in Matth.*

Perciocchè *aliis labiis*, *aliis linguis* parlaron dirittamente quegli antichi, e nobili, e probi Cittadini, che *undique cinti* da' segnalati benefizj di tai Creditori, del ben pubblico amanti, e spezialmente del di lor ragguardevol Patrizio Baron Coppa, a verace eterna memoria, e non già co' mendicati Colossi di bronzo, ma col più vivo giusto impegno, tra per la gratitudine, e pel dover sommo inverso di colui, ch'era il di loro *adjutor in opportunitatibus*, e nelle più gravi calamità, ed angustie zelosissimo *Pater Patriæ*; tal nella Proposta, accettata dal ridetto General Parlamento de' 10. di Aprile del 1649., glorioso e sincerissimo gli dieron l'encomio, e pur sulle ripruove della sperienza, gran maestra del vero: Ivi al foglio . . . . . NONDIMENO DETTO SIGNOR GIO: LORENZO, SICOME HA SEMPRE CERCATO NON FARE INTERESSE ALCUNO A QUESTA UNIVERSITA; MA BENEFICIO; NONDIMANCO CERCA AVERE IL SUO CREDITO CON OGNI SATISFAZIONE DELL'UNIVERSITA, E PUBLICO.

Or dunque, cui dovrà darsi fede; a tal ben salda, veritiera, e pubblica Confession del Comun di Venafro; od alle divisate finzioni, fanfaluche, e fantasticaggini? E quindi con pienezza di giustizia sclamar veramente si debbe, *O gran bontà de' Cavalieri antichi.*

Ed

Ed intanto a ragion veduta smentiscasi (per quanto già innanzi si è con somma evidenza, e replicatamente chiarito) la fantasticata multiplicità de' Donativi; e vie più l' ardito fingimento , di essersi già fin dal mese di Febbrajo soddisfatta la Rata del Donativo, che dalla Città si dovea ; qualora non men colla Ricevuta, che con due belle, e massicce Partite di Banco, si è il pagamento di esso per le due Mesate di Aprile, e Maggio (da D. Guido del Rosso fatto), che val dir, tutto'l contrario, mostrato.

Pur nondimeno più ci rincalza il dotto Oppositore, e così ragionando, e con un Dilemma a sua moda si lusinga conchiudere, ed alle ultime strette ridurci. *Del resto* (e c'interroga)*poi ci dica il dotto Competitore: onde costa, che il Coppa, e Massarello di lor proprio danaro pagarono più centinaja per causa del Donativo?*

Rispondiamo, e ripetiamo, che nella nostra Spezie per essersi pagato il danajo a'Sindaci, a tal'effetto nel general Parlamento destinati, e vie più col solenne Regio Assenso, sarem fuor dell'obbligo di tanto giustificare, siccome con piena evidenza già si è mostrato: Però in ossequio del suo merito, eccoci a compiacerlo. Si raccordi egl'intanto, che per la bella testimonianza di due famose Ricevute del Regio Percettore per le due mesate di Aprile, e Maggio 1646., da D. Guido del Rosso per la Città pagate a cagion di tal Donativo, e coll'altra Ricevuta del Rosso a pro della Città stessa, con dichiararsi 'l pagamento fatto di danajo del Baron Coppa, *fol.* . . . . . , resta ciò appieno chiarito.

E se per questo (e' soggiugne) *teneano l'assegnamento su la Gabella della farina, perchè non astrinsero i Gabelloti a pagargli'l residuo? e se i Gabelloti ripugnavano per le loro pretensioni colla Città, perchè non ricorsero contra i Sindaci, che aveano fatto l'assegnamento.*

Risponda per noi, e con maggiore efficacia una Scrittura sì solenne, una testimonianza così compiuta, e d' ogni eccezione maggiore, qual'è quella dello stesso pubblico Parlamento, di una fedegna oltremodo general Confessione di tutt'i Cittadini assembrati, che pruova non ammette in contrario, e vie più dopo un secolo, e basta, per umile avviso nostro, e soprabbonda per dimostrare, anzi per canonizzar questa gran verità.

Per brevità non ci abbisogna rapportar quell'ampia Proposta di tal Parlamento, a cui applaudette, e fece eco uniformemente il Popol tutto ragunato; ma soltanto sul dubbio, ed alla presente inspezione queste parole si adattano: Ivi al *foglio* . . . *E sebene detti Sig. Gio: Lorenzo, e Gio: Antonio di detta esazzione ne conseguirno alcune quantità; nondimeno, perchè detta esazzione si dismise, ed*

arre-

arrestò per le passate revoluzioni; essi Sig. Gio: Lorenzo , e Gio: Antonio restorono a conseguire ducati 1346.; ed anco perchè detti Sig. Gio: Lorenzo , e Gio: Antonio fecero molti pagamenti per servizio dell'Università alla Regia Cassa per il Regio Donativo, le quali quantità, da essi pagate, li furono assegnate sopra la Gabella della Macina; e sebene n'avessero ricevute da Gabelloti alcune quantità; nondimeno perchè li detti Gabelloti ebbero alcune pretensioni coll' UNIVERSITA', *non vollero altrimenti compire il pagamento di detto affitto; per lo che essi Sig. Gio: Lorenzo, e Gio: Antonio restorono Creditori per detta causa sopra la detta Gabella in duc. 343., e sebbene poi li Gabelloti fecero un deposito di duc. 300. per conto di detto affitto;* NONDIMENO QUELLI POI FURNO LIBERATI AGLI OLIM SINDICI, E CASSIERI DI QUEST' UNIVERSITA' PER BISOGNI DI QVELLA; *e li detti Sig. Gio: Lorenzo, e Gio: Antonio restorno, sincome sono Creditori, per la sudetta Causa dell'Università della sudetta summa di duc. 343., quale unita colla predetta summa delli duc. 1348., de' quali restorno Creditori per la detta esazzione, comprata ad estinto di candela, ut supra, fanno la somma di duc. 1691.*

Sicchè il chiaro Fatto scioglie ogni affettato dubbio della Parte: l'assegnamento sulla Gabella della farina, come si è scorto, mancò per più divisate cagioni; e poi per l'ultima, perchè fattosene da' Gabellier'il deposito, fu questo all'Università liberato per gli di lei bisogni. Dunque come, e perchè doveano i Creditori astrignere i Gabellieri al pagamento, qualora essi col Deposito già fatto, e'l quale *vicem habet solutionis*, non erano ad altro tenuti? Ricorsero nondimeno, e fecero gli stessi Creditori a' Sindaci l'istanza pel dovuto pagamento; e non potendo in altra guisa, proposero essi tutto nel Parlamento, da cui fù la stipulazion dello Strumento per la vendita di annue rendite diterminata. Che val dire, *quid potuerunt facere* i Creditori, od i Sindaci, *& non fecerunt.*

Ma ecco il Dilemma, che per più attaccarci soggiugnesi: *Una delle due: o il frutto della Gabella l'era stato assegnato in solutum, & pro soluto fin' all'escomputo del lor Credito; ed in questo caso l'esazione andava a lor carico: o l'era stato assegnato loro facilioris exactionis; e in questo altro caso mancando l'assegnamento, doveano agire contra i Sindaci governanti. Trascorrono tre anni à die assignamenti ad diem contractus; dunque* (notisi la gran gentilissima conseguenza) *il Credito o non fù vero; o pur fù sodisfatto.*

Nondimanco niente affatto regge il Dilemma; e manifestasi a tutti *novissimus error pejor priori.* Non la prima parte; perchè non mostran-

strandosi l'assegnamento *in solutum*; dunque *nulla probatio*. Oltrachè per giustizia è notissimo, che qualora *ex facto, vel culpa cedentis deficit res cessa, et assignata*; affatto non si pregiudica colui, che l'assegnamento *pro soluto* ha ricevuto, e vien così di esigere impedito, *l. fin. C de evict. Anton. Faber lib. 8. C. tit. 31. def. 13., Cons. de Rosa latè Consult 7. per tot., et præsertim n. 70., ubi etiam in datione in solutum, et n. 77., nam alteriùs culpa alteri damno esse non potest, l. quod quis de Reg. jur. Guzman de evict. qu. 55. n. 34., et 37. Mangil. eod. Tr. qu. 79. n. 11., Olea de ceff. jur. tit. 7. qu. 3. n. 39., et seq., Andreol. contr. 115. n. 4. 7., et 11. lib. 1.*

E per ventura più a proposito pel Caso, qualora *deficit res locata vi tempestatis, ordine superiorum, vel facto locatoris, omni jure* (, *et etiam in foro conscientiæ*, come dianzi si è scorto) *fit remissio; damnum enim ex adimplemento non secuto, semper reficiendum est, l. 16., et 17., et l. si fundus 36. ff. locati, R. Cap. Latr. dec. 171. lib. 2. n. 15., 17., et dec. 162. n. 53., et seq. Rocc. resp. 87., et a fortiori, si non de damno in fructibus, sed re peremta. Surd. conf. 400., Reg Revert. dec. 84., et 509., ubi de Marin., et tom. 2. resf. 186. n. 2., Cons. de Rosa cons. 39.*, ed altri già davanti citati.

Non la seconda; niente legittimo, e del tutto impertinente traggendosene il conseguente; perchè appunto mancato l'assegnamento a cagion di più facile esazione; fecero già i Creditori, o sieno gli *Assegnatarj* l'istanza a' Sindici pel pagamento dovuto; e questi proposto nel Parlamento l'affare, la deliberazion seguì già divisata.

Anzi non solo a' Sindaci l'istanza fu fatta pel pagamento; ma pure al Cardinal Montalto, allora util Padrone, ed eziandio nella Corte locale, ed al Reggente Zufia, Delegato dall'Illustre Vicerè, e Collaterale, da cui fu tal pagamento a dover sommo ordinato; come il tutto dallo stesso Parlamento al *foglio* rilevasi.

Adunque fin vede un'orbo quanto vana sia, e torta la conseguenza da questi premessi, ed invincibili Fatti, di esser, cioè, *o non vero il Credito, o soddisfatto*.

Ma non può dirsi abbastanza quanto sia graziosa, e leggiadra l'invenzion, con cui lusingasi la Parte dalle strignentissime Provvisioni sottrarsi del citato Reggente Zufia; cioè, *che non fu questa, se non che una Provvisione volante, senza intender le ragioni della Città, e senz' aver presenti le Scritture de' Crediti* (che in detto Decreto non si citano affatto)... *Noi veggiamo in oggi spedirsene simili in tutt'i Tribunali; ma non abbiamo giammai veduto condannarsi un reo all'effettivo pagamento senza l'appoggio o di una pubblica Scrittura, o di legittime pruove fatte nel termine. L'ordine del Regg. Zu-*

sia

sia non era un fulmine da non potersi schivare.

Imperciocchè il saggio Oppositore (e ci perdoni pure, se per giusta necessaria Difesa di questa importantissima Causa dobbiam tutte partitamente ribatter le sue molto stiracchiate riflessioni; e vie più dopo un secolo di rettissima e costante osservanza, ed infinite solenni Confessioni della Città) se men credulo fosse stato agli altrui mendicati rapporti de'Fatti, o se al so lito, e da suo pari, e sgombero di forte passione, avesse anco in questa Causa riflettuto a'veri Fatti, ed al buon Dritto; non avrebbe certamente presi tai granciporri, ed avute tante traveggole. Ed in questa verità siam Noi sì costanti, e tale abbiam giusta fidanza alla di lui ben nota sincerità, e saviezza, che fin ci avvanziamo ad affermare, ch'egli stesso per tai circostanze de'veri Fatti non avrebbe altrimente decretato di quel, che ordinò il Reggente Zufia.

Di certo Provvision non fu volante la ridetta, ma stabile, con ragion veduta, e fondatissima, anzi indispensabile; e colui, che così non ci fa ragione, non men la giustizia offende, che la venerata e gloriosa memoria di quel Supremo Ministro, e Decano del Collaterale; ed eccone le ripruove ad evidenza.

Prendasi la traccia dal Memoriale, che su tal pendenza al finir di Novembre del 1648. fu porto all'Illustre Vicerè, e fu Collaterale, e'l quale al *foglio* si legge . . . *Eccellentissimo Signore: Gio: Lorenzo Coppa, Barone della Terra di Molisi, supplicando espone a V. E., come la Città di Venafro nell' anno 1645. avendo bisogno di* DENARI PER PAGAMENTI FISCALI, *molte quantità di denari precedente pubblico Consiglio, e Capitolazioni con Regio Assenso, ed ogni altra solennità riceverno da esso supplicante li Sindici, e Governo di detta Città duc. due mila, quali promisero restituirli in diverse tanne, e tempo; per li quali duc. due mila esso supplicante cominciò ad esigere; nondimeno per le passate rivoluzioni s'interruppe l esazzione della restante quantità ad esso supplicante spettante. Per tanto ricorre da V. E., e lo supplica resti servita ordinare al Governo predetto, che compisca detto pagamento, e sia lecito ad esso supplicante di esigere il restante*, IL TUTTO IN ESECUZIONE DELLA LORO CONCLUSIONE, E PUBBLICO PARLAMENTO, *Bandi, Regio Assenso, e Scritture sopra ciò interposte, col commetterlo alli Governadori di Venafro, e Montaquila*.

Il Collaterale dispose, cioè, *Spectabilis Regens Didacus-Bernardus Zufia Reg. Coll. Cons. super supplicatis provideat*.

Il Reggente Commessario a' 23. del ridetto Novembre del 1648. fece

fece il Decreto, *quod Syndicus, et Electi retrascriptæ Universitatis infra dies sex solvant supplicanti retroscriptam pecuniarum quantitatem, ac debitam pro Causa in retroscripto Memoriali contenta; alias contra eos destinabitur Commissarius; hoc suum*: E così spedironsi le Provvisioni.

Or, Dio Immortale!, e come potrà credersi, o fantasticarsi, e sarà vero, od almen verisimile, che un supremo Ministro, zeloso, rettissimo, e savissimo, quanto egli fu, ed a tutti è noto, il Reggente Zufia (che fu pur Decano del Collaterale, Presidente del S.R.C., e Marchese, come ci rapporta il *P.Afflit.contr.jur.in add.ad cap.1.n.1.*), e quanto *pro Decreto* presumer si debbe, avesse di botto voluto ordinare un sì pressante Decreto senza il dovuto profondo accorgimento, e senza vedere, e riflettere le Scritture opportune; qualora queste benissimo nel Memoriale rapportavansi, ed allegavansi? Così certamente fu, e debbe credersi, e presumersi; niente rilevando, che non si fosse detto nella Rubrica, o sia nel *Visis* del Decreto, l' inutil Canzone, in cui tutte le prodotte Scritture citate, e divisate si fossero; giacchè ognun sa, non esser ciò di essenza del Decreto, e delle Sentenze; e soprattutto i Ministri, e' Tribunali Supremi non attengonsi a queste vane, se non ridevoli formole, e nullità, per le quali non già, ma per la ben salda giustizia, debbon reggere i Decreti nel Concistoro del Principe, *Præses de Franch.dec.643.n.1., & seq. Giurba dec.70.num.2., Gamma dec.724.n.1., Vant.de null.cap.fin.n.108. Et in Judice Supremo semper præsumitur Decretum interpositum ritè, et rectè cum generica enunciativa Causæ cognitionis sine alia indagine, Præs. Merlin. controv. for.74.n.4.et seq.; & optimè cit.P.Aflit.cap.1.n.33.ex Gayll., & aliis.*

E certamente *nobis miracula narrat* il dotto Avversario con quel suo bel dire, *Noi veggiamo in oggi spedirsene simili in tutt'i Tribunali*; perchè Noi, e parecchi altri, in tanti lustri di Tribunali siam testimonj di veduta, e di sperienza in contrario; qualora non trattasi di liquido Credito, e privilegiato, come nel Caso: od alla peggio bene avveduti i Ministri il giusto fanno uso delle clausole, *Veris*, o *Verum*; o *valeat pro intimanda*.

Sommissima poi, evidentissima, ed indispensabile è la giustizia di tal Decreto; giacchè ognun sa, e dopo tanti altri, fan sapere'il ridetto *Monsig. di Afflit. contr.jur.12.n.45., & seq.*, e'l *Costanzo* sulla *pr.18.de adm.Univ.n.2.in fin., planè assensus non requiritur, si Universitas accepit pecuniam ad censum pro satisfaciendis Functionibus Fiscalibus, ab Universitate debitis, vel pro solvendo alio debito legitimè antea contracto, l.1.§.Si communis ff.de reb.eor., & l.Si fundus §.*

E fin.

fin.ff.eod, e parimente il *Rodoer.* al *Reg. de'Marini lib.1.Ref.cap.77. n.18.,& seq.*,e'l *Conf. Aldimari obs.ad Rovi.lib.1.conf.64.n.20.,& seq. & D.Sorge tom.1.jurispr.for.cap.23.n.38.* Perciocchè,come ben riflette il *Regg.Rov.conf.45.in fin., quando pecunia est bene versa, tunc etiam sine Assensu, potest sequi condemnatio ut quotidie judicatur in S.C.,& tradit Bart.in l.Civitas,& ibi alii,& Men..latè præs.45.lib.3.*

Su qual piedestallo ben poggiando la gran giustizia di nostra Causa, rendesi ben liquido, e privilegiato il Credito del Baron Coppa, dappoichè il di lui danajo ne' pagamenti Fiscali del Comun di Venafro fu impiegato; secondochè nel riferito Memoriale si spose, e tanti pubblici Parlamenti, e solenni Scritture rafferman ci. Che val dire, questo essere il gran Fulmine dell'Ordine del Regg. Zufia da non potersi schivar, se non se col minacciato assedio del molesto angustioso Commessario, e con tanto travaglio, e dispendio di quel povero Comune.

Or dicaci di grazia il dotto Oppositore, qual fatto egli avrebbe, o farebbe Decreto, in uso facendo di sua gran saviezza, e rettitudine, e su tai vere circostanze di cose? O pur qual gusto adeguato compenso avrebbe in sì fatte urgenze consigliato provvidamente, e da suo pari all'afflitto Comun di Venafro? Ci avvisiamo a ben ragione,che per l'appunto, come fu praticato nel Caso.

Zelantissimi que' Sindaci di Venafro, pel pubblico bene, e niente prioccupati da un qualche fine (come sono a torto imputati),dopo i dovuti prieghi a'Creditori per rendergli arrendevoli al Contratto delle annovali prestanze in iscambio dell'ordinato pronto pagamento,a'10.di Aprile del seguente anno 1649.ragunato il citato General Parlamento, in cui propostosi esattamente, accettatosi, e confessatosi il tutto *coram,& ab omni Populo*,a tenore del riferito Memoriale del Baron Coppa, e molto di più circa l'origine del Credito de' ducati dumila, e della Tassa non esatta, de' Bandi, e degli altri pagamenti Fiscali fatti, del ridetto Decreto del Reggente Zufia, e dell'altro della Corte locale, precedente ordine del fu Eminentissimo Cardinal Montalto, util Patrone di quel Feudo; fu conchiuso *unanimiter, & nemine discrepante* (come il tutto leggesi al foglio . . . . .), che si costituisse a lor pro il divisato annual Censo, dandone a'Sindaci la piena necessaria facultà, e pur per le pubbliche cautele, e Regio Assenso per conto dell'Università, e che in oltre essi Sindaci avessero gli stessi Creditori pregati per altri duc. 500. *per pagar la Regia Corte, e suoi Partitarj per gli carlini 42. a fuoco.*

Anzi è notevole, che nello stesso Parlamento fu ben considerato, che

che sommo era dovere ciò farsi, *per evitare maggiori interessi di quel Pubblico*: che val dire, il tutto essersi fedelmente proposto, discusso, accettato, confessato, e determinato dall'Università con sua general Conchiusione, ed esser ben saldo, ed evidente il fondamento delle Provvisioni del Regg. Zufia.

Richiederà adunque la Parte avversa altra maggior disamina di Causa; qualora egli è certissimo, che *in confessis partes Judicis sunt in condemnando*? Così nella *l.25.§.ult. D ad l.Aquil., l. certum D.de Confess.,l.un.C.de Confes., ubi glos. Imo rei judicatæ similitudinem habet confessio*; *Perez in d.tit. Cod. ex ratione Pauli in l. 1 ff. eod., quod Confessus quodammodo sententia sua se condemnavit.*

Ma stretto l'Oppositore dalla somma giustizia di tai privilegiati, e liquidi Crediti, e supremi Decreti, che gli canonizzarono, si sforza, come equivoco il Decreto attaccar della Corte di Venafro de'14.di Aprile del detto anno 1649.; su di che è da premettersi, che'l detto Giannantonio Massarelli, altro Creditore, col Baron Coppa, essendo ricorso nella Regia Camera della Sommaria, riportò Provvisioni dirette al Governador di Venafro, perchè prendesse informazione, come la Dichiarazione, o sia Quitanza, contenuta nello Strumento, celebrato ne'passati anni tra D. Guido del Rosso, esso Massarelli, e' Sindaci di quel tempo di detta Città, per Notajo Luciano Penta degli Scappoli intorno a'duc.811.,e tarì,asseriti ricevuti pel detto Massarelli dalla Città, era seguita *ex errore* del detto Notajo, che così asserì; ma senza fondamento di verità; non essendosi realmente pagata,ne per esso ricevuta tal somma dalla Città. Presasi questa informagione, ben costò per gli Testimonj Strumentarj, e pur colle deposizioni delle Parti contraenti lo sposto errore; il quale anche conosciutosi da'Successori Sindaci, e radunatone pubblico Parlamento, in esso si conchiuse, che stipular dovessesi lo Strumento a benefizio del detto Massarelli, e Baron Coppa, Compagno in tal Credito, per l'intera somma da conseguirsi, e per essa colla dovuta annualità a'7.per 100. sulle Gabelle,ed altri Corpi di rendite della Città in avvenire,donandosi tutto l'interesse scorso pel passato. Laonde prodotto avendo presso gli atti di detta Informazion presa il documento di tal Conchiusione dell'Università, si fece istanza davanti al detto Governadore, come Delegato dalla Regia Camera, pel Decreto ordinante la stipulazion delle dovute cautele a benefizio de'detti Creditori Coppa, e Massarelli; siccome si ha dalla Copia di detta istanza, inserita nell'Istrumento suddetto de'24. di Maggio del 1649. al foglio . . . .

Già fecesi dal Governadore il Decreto, cioè: *Visis actis summariæ informationis captæ, etc., revelationibus, Instrumentoque celebrato inter dictum Joannem Antonium Massarellum, et olim Syndicos tempore receptionis duc. 811. 2 0. fuit provisum, atque decretum, non obstante, quod apparet Instrumenti quietationis ad beneficium dictæ Civitatis per dictum Joannem Antonium, ex quo constat, fuisse factum per errorem, prædictos Syndicos dictæ Civitatis teneri ad stipulationem novi Instrumenti ad beneficium dicti Joannis Antonii, et Doctoris Joannis Laurentii Coppa ad annuam solutionem ducatorum septem pro cententario servata forma Conclusionis factæ per dictos hodiernos Syndicos, Electos, et particulares Cives dictæ Civitatis*: E fu questo Decreto solennemente a' tre Sindaci intimato, *fol.120. a t.*, e passò in giudicato.

Questa è la pura Storia del Fatto, che negli additati fogli dello Strumento si legge: Ma affatto affatto non sappiamo intender, ne cattivar nostro corto intendimento, come il dotto Oppositore (se non sia per unica disgrazia di questa Causa, fornita di ragion sì luminosa, ed equità somma) possa, o debba scagliars'in dicendo: *Or ecco l'equivoco, che si prese da quella Corte, e la frode (diciam così), che si commise dal Coppa, e Massarello, per dar qualche colore all'ideato lor Credito.*

E qual di grazia è l'equivoco; è qual Dio buono! è la frode degli onestissimi, e benefaccenti Creditori; se non perchè al di lor legittimo *Redde quod debes*, voglias' ingratamente corrisponder con tai fisicose riflessioni, e stiracchiature?

Ne val dire, che possa fantasticarsi l'equivoco, perchè il Credito, per cui seguì l'erronea quitanza, e'l cui Strumento nel recato Decreto si cita, e'di duc. 811. 2 0., ed allo 'ncontro l'intero Credito importasse duc. 1691. Imperciocchè anzi è manifesto in ciò, e grossolano l'equivoco della Parte, la quale, se pur voglia, potrà bene sgannarsi dal più attentamente leggere, e sinceramente rincontrare il tante volte citato Strumento del 1649., nella cui asserzione, nella Proposta, e Conchiusione del General Parlamento, nel Memoriale della Città in Collaterale pel Regio Assenso, e nello stesso Assenso a lettere di speziali legges'il filo di storia intorno all'origine, ed aumento di questo Credito di tai duc. 1691., cioè, *Olim per prædictos de Coppa, & Massarelli mutuatorum Universitati prædictæ, & per eam solutorum Regiæ Curiæ, ejusque assignatariis; ac super venditione annuorum introituum de novo facienda, &c. pro Capitali pretio duc. quingentum, &c.* Che val dire poi unitamente per tai duc. 2191. si stipulò il ridetto Strumento del 1649.

Ma

Ma *appena spunta* l'un, *l'atro matura*: Ed ecco l'altro grave equivoco della Parte stessa confondendo due Crediti differentissimi; anzi un di essi a bella posta lo s'immagina. Dice così: *Ma che ha che far l'un Credito coll altro, quando il primo, che importa duc.1691., rappresentandosi da Coppa, e Massarello*; e'l secondo, ch'è di duc. 811.2.0, rappresentavasi da *Massarello, e Rosso*? Mainò; il Massarelli, oltre al detto Credito de'duc.1691., che insiem col Coppa rappresentava, non era con D. Guido del Rosso in altro Creditor della Città; e per questo fu, e si giustificò erronea l'asserzion della detta Quitanza nel detto Strumento col Rosso.

La qual verità, per altro manifesta, si potrà a soprabbondanza nel suo maggior lume colle seguenti riflessioni, ed invincibili ragioni.

Tanto è vero, che'l Credito de' detti duc.1691. era comune, ed in società tra'l Coppa, e Massarelli, che leggesi al foglio . . . . . . dello stesso Istrumento una solenne Protestazione del Coppa, con cui dichiarasi voler del tutto serbate le sue ragioni, non avendo egli avuta notizia della pretesa dichiarazione, o sia quitanza erronea del Massarelli, ne a quella consentito; ch'è quanto a dir, nulla regger senza l'espresso consentimento di amendue i Socj, come *particularis Societatis, seu Crediti, & non omnium bonorum, seu universarum fortunarum. Cons.de Rosa latè, & doctè Consult.* 8. *per tot., & n.* 59., *& seq.*

In oltre non ben ci si oppone, che *molto vi vuole, e si ricerca per dichiarare un Istrumento erroneo*: *Perchè Confessio, si fuit erronea, non præjudicat, & revocari potest l.2.C.de Confess.Grat.Discep.cap.* 501. *n.*27.,*&* 706.*n.*58.*Rovit.cons.*72.*n.*8.*de Rosis select.obs cap.*74.*n.*24.

Maggiormente per essersi l'errore per gli stessi Testimonj Strumentarj giustificato, come nel divisato Decreto appieno rapportasi; ed ogni presunzion milita di giustizia *pro Decreto*; *& omnis benignior interpretatio capienda pro validitate actus*; *nam omnia præsumuntur solemniter acta. Menoch. cons.*439.*n.*34., *Reg.Sanfel.lib.*1. *dec.*88.*n.*2. *de Luca de Donat. disc.*38. *n.*7. *de empt. disc.*33. *n.*6.*de dote disc.*158. *n.*31., *& de Fideic. disc.*172. *n.* 5., *& latè Gratian. cap.*564.*n.*22., *et* 23.

E vie più nel Caso strigne il Decreto, per esser solennemente passato in giudicato, e senza richiamo, od appellazione alcuna dopo l'intimazione; e'l Sindaco, o sia Difensore, e Proccurador del Comune (*nam Syndicus in effectu idem est ac Defensor, seu Procurator Civitatis, L.munerum* 9.*defensor ff.de muner.,et honor.,et latè Amend.ad Franch dec.*210.*n.*85.,*et* 88.*Nicol.Losæus de jur.Univers., et alii apud Jorio de Privil.Univ. Pr.XII. p.*15., *et seqq.*), *in omitten-*

tendo, seu non appellando bene præjudicat Universitati. Scaccia de appell.qu.12 n.118., et seq., Paul. Christin, dec. Belgic. 107. n.24. vol.2.Card.de Luca de judic.dis.6.n.9., et 37.n.13. ex Cavaler. dec. 223., & 501., Beltramin.ad Ludovis.dec.75.n.4., Addent.ad Burat. dec.585. Gratian.cap.957.n.3., & 853.n.20. Surd.fusè dec.181, Altimar de nullit.rubr.4.qu.78., & alibi, Sabell.in §.Procurator n.20. in fin.: Et res judicata pro veritate habetur, facit de albo nigrum,& æquat quadrata rotundis; siccome con più leggi si ha presso *Decio* sulla *l.208.de Reg.jur.n.4.,Scaccia de re judic.*, ed altri.

Anzi *post quadriennium a die scientiæ* (che dall'intimazion seguita si ha, e dalle tante Confessioni ne' Memoriali, ed altre Scritture, nell'Istrumento inserite, si tragge) *peti non potest, l.fin. C. de temporib.in integr.restitutionis*; siccome *ex communi sententia testatur Sfortia Odd.in Tr.de rest.in integr.part.1.qu.19.art.12.n.94., de Rosis cit.cap.68.n.75., & cap.78.n.23. Altim.ad Rovit.consf.3.tom.3.Brunnem.in l.Rempublicam 3.D.de jure Reipublicæ lib.XI., ubi glossa, ex textu in cap.2.de restit.in integr.in 6.* E quindi *prævaluisse in judicando Canonistarum opinionem pro restitutione à die læsionis in beneficium Universitatis intra quadriennium*,ben lo ci fonda il citato *Jorio Priv.11.§.3.n.55.58., & §.4.à n.29.35., & seq.*

Aggiugnesi, che tal Decreto del Governador locale, come Delegato della Regia Camera, fu confermato dal Collaterale, giacchè espressamente nel Regio Assenso si disse, *Visaque relatione facta per Capitaneum prædictæ Civitatis de ordine infrascripti spectabilis Regentis Zufiæ sub die,&c.*, e'l Decreto pur fu nello Strumento stesso inserito; ed ha avuta la sua pacifica esecuzione, ed esatta fedele osservanza presso ad un secolo intero.

Or veggasi a capo di un secolo, e dopo tante solennità, geminati Supremi Decreti, Regj Assensi, pubblici Parlamenti, senza appello alcuno, e Strumenti, quanto ingiusta, strana, e dannevol cosa sia ritornarsi al vomito; e vie più *re non integra*: Qualora colui,che con un qualche Comune contrae, tutt'ha la buona fede, se fornisca il suo Credito di tanti Decreti, e Regio Assenso, in vigor di cui avendo pagato il suo danajo, e passat' in giudicato gli stessi Decreti, non senza orrore or sentirebbesi tenersi a sindacato novello, rivedere altrui il conto sottilmente, e per la minuta, anzi, per dirla, con fantasticheria: Ma intanto le migliaja di ducati son volate, e le perda chi così le ha pagate. Sarà questa giustizia, sarà questa equità? Il vorrebbe per se chi sì coraggioso, e tanto stranamente, e con sì altere rampogne di frodi pretendelo?

E pur

E pur tutti sanno, che *justè possidet, qui Autore Prætore possidet, l. justè D.de acquir.possess.l.qui Autore Judice D.de Reg.jur.*

Più più: Fingasi per momento, e senza pregiudizio del vero, erronea non già la divisata Quitanza del Massarelli per l'asserito ricevimento de'figurati duc.811.2.0. per conto della Città, e per cui vuolsi estinto il suo Credito: Di grazia questo non era un pagamento di pochi ducati, o carlini, e che in una Fiera, in un Mercato libero da un qualche Indiano fatto erasi, ed a quattr' occhi, e su due piedi: Ma da'Sindaci di una Città, a'quali chi è quel Cassiere, che gli ha pagati, e dove il di lor Mandato, o sia Ricevuta? E dov'è quel Debitore, da cui gli han riscossi, e con qual cautela? E pur tutte eran cose da mostrarsi a tutti, e non già tacersi, e non sentirsi un zitto.

E quindi chi non vede, e con man tocca, che cose non vere, non verisimili, anzi affatto impossibili sien queste? E chi non sa, che la sola inverisimilitudine è una troppo viva Immagine della falsità; siccome allo'ncontro la Verisimilitudine si è della bella verità, e cognata della Natura?

Da vantaggio non potea benissimo il Massarelli rilevarsi del tutto coll'usata eccezione opporre, *non numeratæ pecuniæ*, e che la confession del ricevuto danajo fatta erasi *sub spe futuræ numerationis*? Sì bene, e così tutto giorno lo stile inveterato il riferma del Foro, e'l Dritto il prescrive; ed in tal caso *intra biennium* dovea l'Università *pecuniam numeratam probare, l. in contractibus 14 C.de non numer.pecun.Cacheran.dec.134. n.1. Gallup.in pr.part.2. Cap.XI.n.1 Conf.Paschal.de Patr.Po t.part.2.cap.8.n.90. Consil. Rocc. resp.16.num.5. tom.2.Ep.Verde in Panton.lib.3.tit.22. de lit.obligat. num.1164.*

Indi proseguesi ad attaccare il divisato Parlamento de'10.di Aprile del 1599. tra per non vedersi l'intera Copia di esso nello Strumento inserita, *et de verbo ad verbum*, per così osservarsi se fu solennemente convocato, e se lo spediente del Censo dalla più sana parte de' Cittadini fu preso, e per non leggervisi descritti tutt'i nomi de'Cittadini; dal che vuol presumersi non legittimo il Parlamento, e che vi fosse *intervenuto il Popolaccio più basso, il quale udendo debiti antichi, Creditori potenti, Dispacci del Vicerè, Provvisioni del Collaterale, minacce de'Commessarj, volentieri s'indusse a risolver l'espediente di costituirsi il Censo.*

E viva gli anni di Nestore il dotto Contraddittore, che, dopo tanti dubbj, ed infilzate fittienà, c' incoraggia oltremodo con sì elegante tirata di memoria. Dicaci in cortesia, se nel tempo del

Con-

Contratto, e nel Parlamento v'era *Senatus Populusque Romanus*, poteasi, o doveasi risolvere altramente dell'ottimo preso spediente del Censo, a cui dopo prieghi tanti benignamente condiscero i Creditori? Forse poteasi, o doveasi pagare in contant'il grave pressante Debito: come sommo tra giustizia (e già si è chiarito), e come la spessa divisata gragnuola di Ordini Supremi richiedea, e pur coll'angustia de'forti temuti Commessari, e'Creditori stessi a ben ragione premeano? Doveasi pagare; non poteasi pagare, se dopo tante calamità de'populari tumulti metter non voleasi la povera Città a ferro, e a fuoco: dunque un Papiniano non saprebbe, ne dovrebbe peravventura altro compenso apprestare; ne un cieco, od un milenso ad altro miglior partito attenersi; giacchè pur la ragion naturale ci detta, e ammaestra, che de'due mali scersi debbe il minore. *Cap. duo mala* 13., *cap. si aliquid* 22. *qu.*4., *D.Thom.*1.2.*qu.*19.*art.*6.*ad* 3. *Barbos.Axio.* 141. *n.*6.*de Luca de Credit.disc.*82.*n.*8.

Forse poteansi, o doveansi Crediti sì liquidi, e privilegiati impugnare, od i benivolenti Creditori calunniare? ne l'uno, ne l'altro era giusto, e sarebbe stata una somma iniquità, e rovina, come già fu nel Parlamento stesso ben considerato; dappoichè i fatti pagamenti per gli pesi Fiscali eran pubblici, e notorj, e niuno fu sfrontato a impugnarli, o negargl'in tanti Parlamenti; *Et notorium nulla indiget probatione, Lanar. conf.*79. *num.* 8., R. *Sanfel. dec.*124.*n.*10.*lib.*1., *& æquiparatur sententiæ, glos.in l. Is, cui lege ff.de Testam.*, *et in l. Cives C.de appellat.*, *imo superat probationem juris, et de jure, nec in eo est servandus ordo juris*: *Menoch. de recup. poss.remed.*15.*n.*224., *et* 260. *Viv. com.opin.ver.notorium, Mascard. concl.*1108. *ex Cap.ad nostram de jurejur.*, *&c.*

Le quali verità, essendo manifestissime, non è dicevole impugnarsi; *Et legem quærere, ubi est ratio naturalis, est infirmitas intellectus, Sanfelic.dec.*62.*n.*67.*lib.*1. *ex Aristot.lib.*2.*Physic*; *nam justitia consistit in naturalibus argumentis, Afflict.dec* 80.*n.*6. *Sanfel. cit.n.*68. *ex l.oportet §.sufficit fundare ex naturali ratione ff. de excusat. tut.*, *& in claris non opus interpretatione, & argumentis, Luca de Regal. disc.*8.*n.*57., *& alibi ex l. Ille, aut ille ff.de legat.* 3., *Rota dec.* 44. *n.*14.*part.*11.*rec.*, *Mansi Conf.*347.*n.*30.

E quindi a piena luce conoscesi qual debba tenersi conto delle frallissime Opposizioni, che a capo di un secolo osansi fare a tal Parlamento, e pur dopo tanti Supremi Decreti, che n'han l'esecuzion canonizzata: *Debent enim Judices* (così eccellentemente il citato *P.Aflit.cont. jur.cap.*1.*n.*33.) *adeò esse solliciti, ut litibus finem*

nem impondnt, cum hoc publicum favorem respiciat , ut ex officio supplere, etiam defectus judicii, ob solemnitates omissas, ac de nullitatibus inde resultantibus non curare teneantur. Gayll. observ. 42. *n.*5.*ex Panormit.*, *&* *aliis*; Anzi *solemnitates præsumuntur adhibitæ ex lapsu longissimi temporis , & magis concurrente observantia , de Luca de regal.disc.*156.*n.*10., *Andreol.contr.*138.*n.*89. *Palma jun.alleg.*3.*n.*38., *Mansi tom.*10. *consult.* 67. *n.* 48. *Immò solemnitates in alienatione ex causa necessaria* (come nel caso per gli pagamenti Fiscali) *non requiruntur. Consult.*81. *n.* 24.; *Et omissio solemnitatis Contractus lapso decennio nequit opponi*: *Tom.*1. *cons.*32. *n.*50., e col di più, che si è spartatamente accennato a proposito, ed anco nel Capo precedente.

L' intera Copia poi non facea uopo inserirsi del Parlamento; siccome ne meno il Supremo Collaterale la volle; ma fu contento della ben lunga, e tutto spiegante Proposta, e dell' intera Conchiusion del Popolo radunato, e dove *vis* , *& substantia negotii consistit.* Sicchè come *Dominus liberalis, Servus avarus ?* O pur *discipulus supra magistrum ?* E senza tanti arzigogoli l' uso del Foro ci mostra , ed ammette le Fedi , o sien Copie delle Particelle sustanziali de'Contratti , e Testamenti , che comunalmente son dette *Intercetere*; tal che il Regg.di Rosa, più che altro peritissimo, nella sua Pratica Civile de' Decreti *cap.*4. *pag.* 105., *&* 137. *n.* 145. le formole ci porta, cioè , *Visis comparitione , & particula Testamenti, &c.* Altresì *Notarius de uno, eodemque Instrumento potest facere,& edere plura, & separata Capitula. Boer.dec.*253.*num.*5. *Rot.dec.*189.*num.*7.*part.*9.*rec.*

Raffermas' il tutto con più altre , e ben salde Conchiusioni legali: *Observantia dat robur Scripturæ etiam privatæ , & informi . Mansi tom.*3.*cons.*214.*n.*33.*de Luca de Testam.disc.*66. *n.*9. *ex recepta conclusione apud Peregr.cons.*64.*n.*20.*lib.*1.*Magon.dec.Flor.*58. *num.*20. *Grat.cap.*429.*n.*17.*&* 468 *n.*7.*Burat.dec.*243.*n.*6. *Gregor. dec.*446. *n.*13., *& præsertim in antiquis, seu cum aliis adminiculis*; e dottamente il *Cons.Staivano centur.*1 *.res.for.*79.*n.*16.17., *& seq.ex Cravet.*, *Menoch.*, *Genua*, *quia longo temporis cursu transit in fidem veri*: E vie più, *si sit Notarii* , *vel alterius mortui* , *ut in observat.*, *et ex verisimilitudine, vel aliis conjecturis . Genua cit. de Scriptpr.lib.*1.*qu.*4.*n.*70.*ad* 277.*fol.*11. *Tusch.lit.S. concl.*76. *per tot. Mascard. vol.*3. *concl.* 1294. , *vel extracta sit* (come nel caso) *à libris Communitatis* , *quia plenè probat. Seraph. dec. Rota* 1245. *n.*8. *Rota ead.dec.*153.*n.*6.*part.*12.*rec.*,*&* *dec.*434.*n.*6.*part.* 19. *tom.*2.

Mirabilmente, perchè prodotta in giudizio , ed approvata dal Su-

F pre-

premo Collaterale. *Genua cit.151 ad 160. fol.17. Sabell.§.Scriptura n.23., & in §.productio n.3.et alibi, Franc.de Angel.de confessis qu.3. n.5., & seq.,Ludovic.cum Beltram.dec.33.n.11.,et 20., Rota dec.11. n.5.part.* 10.*et dec.61.num.19.part.12.Luca de judic.disc.23., et 18., Cyriac.contr.204.et 576.n.15.,et seq.,et contr.602.per tot.*, ed egregiamente la stessa Sagra Ruota amplia tal Conclusione, *si super dicta Scriptura fuit jam judicatum; dec.305.nu.7.part.18. tom.1.ex Menoch.cons.924.n.33. Staib jun.res.79. n.2. Rota coram Coccin.dec. 958 n.6.,et in Rec.part.12.dec.52.num.5.*, come praticò il Collaterale col conceder su di essa il Regio Assenso.

E nulla rileva l' opporcisi che tal Copia, o sia semplice Fede dicasi estratta pel Notajo Giantommaso Marcuto, Cācelliere *assunto dell' Università, à libro Consiliorum mihi exhibito per Dom. Alexandrum Mancinum Pannonum, eidemque denuo restituto, cum quo,&c., et in fidem -- locus signi --*. Perciocchè ognun sa, che i Libri de' Parlamenti non serbansi da' Notai, che ne cavan le Copie, ma o da' Sindaci, o da' Cancellieri delle Università, cui tosto restituisconsi. E sì fatta Fede per l' illustre testimonianza del Presidente Argēto nell'Allegazione presso'l Maradei *Animad.obs.323.pag.130. n.15.in fin.,è fuori affatto di dubbio, che faccia pruova pienissima.*

Anzi nel Caso per esser non sol Notajo il ridetto Marcuti, che la Scrittura esemplò, ma pur Cancelliere della Città, e che come tale avea fatta, e registrata nel detto Libro la stessa originale Scrittura del Parlamento; quindi fuor d' ogni dubbio fa pienissima pruova,e va a capello la solenne Decisione a Ruote Giunte del S.C presso'l Regg. Sanfelice nel *lib.11.*, ch'è appunto la 183. nella Causa tra D.Fabio Cecinelli,e D.Antonio della Quadra; in cui al *n.1.vers.Contrarium* si ebbe per vero, che *Exemplum factum ab eodem Notario, qui fecit originale, pro et non exhibito originali*; e che questa sia la comune opinione, *quia tale sumptum, seu exemplum reputatur originale L.si quis ex argentariis §.probibet ff. de edendo, l.unum ff. de Testam., cap.dudum de convers.conjug.* Alla quale con piacere ci è riuscito anco la simile unir della Suprema Ruota Romana *dec.283.n.16.part.11.rec.*

Sicchè non dovrà più da Uom ragionato la solennità di questa Scrittura contendercisi; e come ben dice il Testo nella *l. cum antiquitas in fin.C.de Testam., nisi callidus machinator hujusmodi iniquitatis in posterum inveniatur.*

Niente altresì osta il presumersi, che'l *Popolaccio basso* sol fossesi nel Parlamento adunato, pel non vedersi nella divisata Fede i nomi de' Cittadini descritti; e per conseguente non potersi veder, se la

piu

più sana parte avesse allo spediente del Censo acconsentito. Imperciocchè, oltre all' esser cessat' oggi, per la disposizion, che si osserva del Conc ilio di Trento *sess.25. de reg. cap.6., investigatio quanam esset major, et sanior pars, cum plura oriretur inconvenientia; sed solum major numerus respicitur suffragiorum, et in hunc sensum major pars Capituli sanior præsuminur. Franc. Marc. dec.Delph.782.n.3.lib.1., Rota, Tambur., et alii apud Barbos. in cap. quia propter de elect., et de canon. cap. 38. n.* 8. Poscia nel caso è affatto inutile ogn' inchiesta, o curioso pretesto; giacchè o stato vi sia il Popolaccio solo, o con esso assembrati si fossero i Nobili, e Protonobilissimi, quanto si vogliano; a tutto soddisfa il leggersi nella Conchiusione stessa, *fol.* 104., *ET ITA UNANIMITER nemine discrepante fuit conclusum, et determinatum.*

Ne giova, anzi ristucca, l' altra riflession, che soggiugnesi, contro allo stesso Parlamento, come non corrispondente al Decreto; se nel primo non fu da' Sindaci mentovata la Lite, dal Massarelli promossa sulla divisata erronea sua Quitanza; Perciocchè niun mistero, o difetto quì a dovere considerasi; se non si voglia a forza una cosa impossibile, qual'è quella, che'l figlio sia prima del Padre; perchè il Decreto nacque dopo il Parlamento; ma quindi poi nello Strumento di tal Lite fecesi ben menzione; e basta sol che questo uniforme seguì al Parlamento, e Regio Assenso per la Costituzion del Censo sul Credito, già liquido, privilegiato, accettato, e confessato nel Parlamento per gli duc.1691., dove l' essenza tutta del Contratto riducesi, e su cui essenzialmente questo col Regio Assenso appoggiossi, e non già sul Decreto del Governadore, che se pur non v'era, tanto il Censo costituivasi benissimo, come nel Parlamento già stabilito. E tanto basti per tutte dileguar le vanissime Nullità, o per meglio dire, i mendicati pretesti, che su ciò, oltre ad ogni dovere, fantasticansi.

Ed ecco giunta già l'ottima Causa nostra al Punto cardinale; ed eccoci pur per la di lei più forte, invincibile, ed assorbente Difesa *ad Sacram anchoram* ridotti, *et ad Triarios.* Tutto'l fin quì con piena evidenza detto, e divisato bastar dovrebbe, e soperchiare per isgannar la Parte avversa di sue mal concepute, torte, e strane speranze: ma perchè i nostri Creditori son di giustizia, ed equità per mille versi, ed a dovizia forniti; ed altresì perchè il saggio, e scaltro Contraddicitore, prevedendo il gran colpo, si è attatamente, in disprezzandolo, ingegnato schivarlo, *quasi spreta vilescant*; quindi è dovere, che noi quì, come fu promesso, in tutto'l suo maggior lume il ponghiamo.

F 2 Aven-

Avendo egli l' Oppositore così nel I., che nel II. Capo intrapreso l' Assunto,che per chiara disposizion della *l. Civitas* 27. *D. de reb. Credit.*, *si certum petatur*, non rimanga *Civitas*, *vel Ecclesia*, *&c. obligata* Ibi: *Civitas* MUTUI *datione obligari potest*, *si ad utilitatem ejus pecunia versa sunt.*: A cui aggiugnesi l'Auten.*Hoc jus porrectum C.de Sacros.Eccles.*: Quindi si avvisa egli virilmente garentir la sua Causa, perchè tal version di danajo a pro della Città non dimostrasi.

La Parte però s' inganna a maraviglia, essendo vero tutto l' opposito; cioè, che realmente il denaro a vantaggio del Comun convertissi; siccome già si è con evidenza somma, sebbene a soprabbondanza, ed oltre al bisogno, chiarito.

Ma fingasi per poco, e senza far torto al vero, a piacer della Parte la cosa; pur nondimeno limitasi nel Caso la ridetta *l. Civitas*, e garentiscesi con maschio valor l' ottima Causa nostra dalla gran circostanza di fatto, perchè amendue i Contratti Censuali del 1646.,e 1649.furon celebrati co'Sindaci,ed Amministradori della Città, spezialmente destinati ne' pubblici Parlamenti a così contrarre,e stipulare; secondochè già si è scorto, e pur da' *fogli* 116.*a t. lit.F.*,*& fol.*103.*a t.lit.G.* chiaramente si legge.

Or l' avveduto Avversario nel I. Capo spiega sì nobilmente la nostra obbiezion sì potente, ed affatto insuperabile; che anzi coll' usato coraggio ci tassa, e gentilmente d' abbaglio preso seguendo l' orme del Mascardi *concl.*582.,del Vivio *dec* 436., e del nostro Giampaolo Montanari sulla *Pragm.2.de Adm.Univ.num.*141. (*sive* 104.), quasi questi soli tre, e non tutt' i Dottori massicci, Eruditi,e Prammatici, o sien Forensi,stranieri,e nostrali,ed i Senati più Eccelsi del Mondo più colto,e benemeriti di nostra miglior Giurisprudenza, fossero sostenitor' invitti di oppinion sì giusta, e fondata, e con supreme Decisioni non l' avessero egregiamente illustrata, e fin collo Stile introdurre di così dirittamente mai sempre giudicarsi, ed ora quasi, e vie più nel Regno nostro, con viva forza di veneratissima Legge.

Nel II. Capo egli altresì artifiziosamente figura sentirsi fra' denti farglisi da noi tal' obbiezione, a cui sotto lingua dovea rispondere: quasi Noi sostenessimo una opinion dannata, e che ci vergognassimo manifestarla, non che difenderla.

Per non esser più adunque creduti parlar fra i denti, non ci lasciando intendere; uso farem del proprio linguaggio di alquanti più celebri Autori, de' quali quì sceglierassi un Catalogo a sufficienza dalla schiera d' altr' infiniti, che per brevità tralasciansi; ma

ben

ben ci formano a ripruova del nostro assunto una Oppinion sì comune, che peravventura non rinverrassi Autor classico, o ragionato in contrario.

Premettiam però altre brievi Limitazioni a proposito della stessa *l.Civitas*, e ben sostenuteci da più Valentuomini, ed anco recenti nella Ragion nostra; qualora, cioè, sia fornito il Contratto di Decreto, o dell'Assenso del Principe, come nel Caso.

Il primo è l' insigne Antonio Perez *Prælect.in lib.XI.Cod.de Vendendis rebus Civitatis tit.31. ibi n.4. Non tamen necesse est, Emptorem probare pretium in hujusmodi Opera, aliamve Reipublica necessitatem fuisse versum. Alciat.in l.Civitas ff.si cert.petat. Satis enim ipsi cautum est, interventu Decreti, ejusque recitatione, in provinciali judicio facta, ut ait d.l.ult.hoc tit.*

L' altro è il rinomatissimo Brunnemanni sulla detta *l.si quæ ult.C.de Vend.reb.Civit. Ibi n.6.in fin. Non vero necesse est, ut Emptor probet pretium in utilitatem esse versum, quia sufficit Decretum*. E così prima anche Bartolo sulla stessa *l.Civitas*, ed altri; e'l Menocchio *lib.3.præs.55.*

E famosamente pur la Ruota Romana *dec.64.num.2. ,et seq.part.18. tom.1. rec., quod quando contractus esset validus ex concursu solemnitatum,et nullus ex defectu versionis; tunc non versio ab ipsa persona privilegiata probanda esset.* E'l nostro *Regg. Rovit. cons.45.in fin.lib.3* così anco: *Hoc Casu, si deficiat Assensus; deberet probari, pecuniam versam in utilitatem: et citat Capibl.in Prag.1. de Baron. num.261.vers.Hoc casu.*

Ne debbe ommettersi, ch'è comun senso de'più sensati Autori ristrigner la disposizione di detta *l. Civitas* al solo Contratto di Mutuo, di cui veramente parla, e non de' Censi, o di altri Contratti; siccome le proprie, e già recate parole del Testo stesso ci additano. Altresì *communiter recepta est Sententia, hanc l.ad alios Contractus,v.gr.Venditionem non pertinere,ut per plures autoritates deducit Brunnem.cit.in l.Civitas n.17. ex Berlich.part.3 .dec.302.n.9., & aliis.* E così pure *ex Bart.,Luc.de Pen.,Castr.,Jason., & aliis*, il *Reg. Reverter.dec.109.in fin.*, ed assai dottamente il *de Rosis select. jur. obs.cap.99.n.3.ad 10.*, e rispondendo a Capobianco, e Staivano, *quia ad instar minoris est Universitas, & solum in mutuo minor gaudet hoc privilegio*; cita pure in raffrerma la famosa *dec.Mant.31.*presso'l *Manent.*, e'l nostro Consigliere *Odierna ad Surd. dec.156.n.3., & in contr.For. 43.num.50., et 53.,et latè Sabell. §. versio n.1.,ubi Christin., Ricc., et alii*: A' quali aggiungonsi *Hartm. Pistor. qu.37. nu.31.,Koppen dec.80.Joan.de Platea in l.1.vers.Sed dico C.de vend.*

reb.

reb Civ.lib.11.Roman.conf.44 Dec. conf. 39, e'l nostro Montanari sulla *Prag.2.de Adm.Univ.n.138.*, i quali tutti concordemente stabiliscono, come la più comune, tal Verità, e più al Testo stesso, ed alla ragione appoggiata; giacchè concorre pure, *quod in antiquis in dubio præsumitur, pecuniam versam in utilitatem. Cravett.de antiq.tempor.fol.123.n.20.Capibl.cit. n.262., ubi Glos., Mascard., Mantic., etc.*

Eccoc' intanto a stabilire il premesso principal nostro Assunto, *quod Creditori non incumbit probatio versionis, si non Administratores Civitatis soli, sed ipsa Civitas tota fere, vocatis scilicet Civibus contraxerit; aut repræsentativè per Tribunos plebis acceperit: Idem est si Cives communibus suffragiis actorem constituant, qui mutuum contrahat, vel si Civitas omnem in se potestatem aliis dederit, ut penes eos plenum sit, & liberum arbitrium.*

E la Ragione si è molto chiara, e strignente: *Quia quando Consilium Civitatis præsens est, vel aliis potestatem dat, Creditor potiùs pecuniam mutuo dedisse toto Consilio, seu ipsi Civitati, quam Administratori, per text.in l.1.§.non autem D.de exercit.action., ubi si Magister Navis ad reficiendam Navem mutuam pecuniam acceperit, sed eam in alium usum convertit; tenetur quidem exercitor Navis (ad quem scilicet omnes reditus pertinent, sive sit Dominus, &c). Unde DD. solent probare, si mandatum quis dederit ad mutuo accipiendum pecunias, et in certum usum convertendas, eum, qui mutuo dedit, secutus fidem mandati, omnino posse eam ab exercitore repetere, licet Magister in alium usum converterit: Stracha apud Brunneman.in §.9. d.l.1.*

Così *Bartol. in d. l.Civitas, et in l.singularia n.23.ff. si cert. pet., et Glos.in l.6.§.Sed an ver.non puto ff. de confessis.*

Castr., et Decius, et Salycet. in ead.l.Civitas, et Alciat.ib.n.2.

Donell.ibid.

Gothofredus in not. ibid.lit.C.Minsyng.cent.4.obs.79.Gayll.de Pace publ. cap.9. n.4.

Faber in Rational. in ead.l.Civitas tom.3.fol.61.

Brunnem. cit. in ead. l. Civitas n.6., et 7.

Coler.de proc.execut.part.2.cap.3.n.336., et seq.

Losæus de jur.Univ.part.3. cap.4.

Covarruv.lib 2.var.cap.17.n.3.

Hartman.Pistor.qu.37.n.51.

Mantica de tac.lib.8.tit.24 n.3., Negusant.de Pign.1.memb. par.3.n.44.

Fachin. lib.3. contr. cap.277. Molin. de contr.disput.300.

D.Struvius exerc.17.Thes.18.

Mo-

Molin.de Hispan.Primogen.lib.4.cap.4.n.10.
Trentacinq.lib.1.ref.tit.quod cujusque;Ref.2.
Merlin.de Pignor.lib.2.tit.qu.73. n.15.
Costa de Retrotract.cas.4. cap.8. n.15.
Casanatt. cons.9. n.55.
Capibl in Prag.1.de Baron.n.259., et 297., et tom.2.cap.83.num.9.
Mauson.de caus.exec ampl.3. n.22. ex Zasio, &c.
Gizzius ad Reg.Cap.Latr.dec.116.n.14.ad 21.
Constant.in Prag.18.de adm Un. pag.45.n.3.
De Rosis select obser.cit.cap.99.n.28., et seq.
Card.de Luca de credit.disc.82.n.7., et alibi.
Canonicus de Luca ad Reg.de Marin. lib.1. cap.77. n.2., et ad Gratian. cap.45.num.15.

E'l nostro moderno dotto Giudice Maradei *Animadv. in suis observat.ad singul.323.pag.153.ad n. 28., et 29., ubi addit Harprect.super Instit.in princ. tit.quib.mod. re contrah.oblig.à n.43. ad 51. n.3., et idem Marad.Anim.in Ref.Staib.200. n.6.*

E presso lo stesso Maradei *pag. 135.* si ha il citato dottissimo Consulto del veramente gran Presidente del S.R.C.Illustre Duca Argento a pro dell'Illustre Duca di Corigliano, dove a maraviglia si fonda il nostro Assunto sulla limitazione della detta *l.Civitas*,e già riportò egli'l Valentuomo dal Supremo Collaterale nel 1703. favorevol giudicatura rispetto al sosteners' i Crediti del detto Illustre Duca sul Comun di Corigliano ; niente ostando per tai divisate circostanze la stessa Legge;quantunque si fosse poi laGabella della Farina all'Università rintegrata: *Sed fructus pervenienti ab exactione dictæ Gabellæ remaneant sequestrati pro cautela dicti Ducis;*siccome dal Decreto rapportasene *pag.162.,et seq.n.127.*

Così pure, e col riferirsi la stessa Allegazion del Presidente Argento, e Decision del Collaterale, novellamente ci si è fondato dal dotto Signor Avvocato Sorge, *Jurisprud. forens. tom. 1. cap.21. de restit.in integr. n.67., et seq.*

Facciani ora a noverare i Supremi Esempj delle cose giudicate da'più eccelsi Senati del Mondo, e vie più del Regno nostro.

Bolognett.in rubr.ff.Si cert.pet.n.61.
Joan.Koppen dec.60.num.12.
Richter.dec.71.num.2.
D.Mevius part.3.dec.229.
Surd.dec.156.

La *Ruota Rom.dec.143.n.3.part.6.rec.*Ibi: *Quia quidquid fit in particulari de Universitate, vel Officiali , aut Syndico accipiente mutuo*

uomi-

nomine Universitatis, qui tenentur probare versionem pro obligandâ Vniversitate: Secus tamen est, quando tota Vniversitas contrahit, vel mandat cum aliquo suo nomine contrahere, ùt in præsenti, quia tunc non est probanda versio. Ripa in l.si is n.10. de pign., Alciat. in d.l. Civitas n.2. Mantic., Costa, etc.

Il Regg.Reverterio nella detta *Dec.*109. della Regia Camera a' 10. di Novembre del 1537. Ibi: *Tamen in casu, de quo agebatur, attento mandato speciali dato ad bona prædicta capiendum, Fiscus omnino tenebatur, licet actor pecuniam fuisse versam in utilitatem Regiæ Curiæ non probaverit, ad quod fuit allegatus Text. in l. 1. §. non autem D.de exercit.act., ubi dictum fuit, esse casum, quod si est datum mandatum speciale Titio, ut mutuo acciperet pecuniam causa reficiendæ navis, habita pecunia ad illum effectum, licet postea mandatarius in mandantis utilitatem eam non convertat, remanet tamen mandans obligatus, nec aliter tenetur Creditor probare, pecuniam in mandantis utilitatem fuisse versam, idque procedere etiam contra personas privilegiatas, ut puta Ecclesiam, & Civitatem, ex Bart., Alex., Aret., Jason., & aliis in l.Civitas, qui illius Textus dispositione attenta dicunt, semper teneri Civitatem, quando est datum mandatum speciale Syndico ad mutuo accipiendam pecuniam, licet Syndicus in proprios usus illam converterit.*

E così ampiamente il Regg. de' Marini nell'Osservazione il fonda, citando il Card. Mantica, di cui dice, che *bene ex Recentioribus hanc materiam degustavit;& Castr. cons.20. n.4. lib.1. Roman. cons. 352.n.4.Corn. cons.142. n.6.15., & 17. lib.2., ubi*, OMNES DOCTORES IN HOC CONVENIRE.

Il citato Gizzio a Capecelatro *Dec.*116. *n.* 18. rapporta la Decision del Collaterale de' 22.di Maggio del 1649. a pro di D.Giuseppe di Giuliano, difeso da D. Diomede Petronsi, contro alla Città di Foggia, patrocinata da D Girolamo di Filippo, poi Reggente; *quod Vniversitas continuet solutionem;& reclamatum cum fuisset per Vniversitatem per viam in integrum restitutionis, fuit decisum, non esse deferendum*; e si ebbe per costante, che'l Creditore non debba provar la version del danajo in pro dell'Università, *eo quod Instrumentum erat stipulatum in Consilio Generali; non obstante l.Civitas.*

Lo stesso Gizzio al *n.* 2., e'l citato Costanzo l' altra Decision riferiscon del S.C.*inCausa Vniversitatis Strongoli cum hæredibus Æmilii de Martino; quamvis enim per priùs fuisset facta paritas; tamen datis Adjunctis de mense Febr.1644. fuerunt dicti hæredes absoluti à nullitate Contractus petita per Vniversitatem; & Contractus cum non congregato Concilio fuisset celebratus*, SED PER ADMINI-

STBA-

STRATORES CUM SPECIALI MANDTO, *obtinere sperabat, dum Creditor non probaverat, pecuniam versam in Universitatis utilitatem; sed fuit ordinatum, quod Universitas solvat tertias decursas, & decurrendas in futurum : In Banca Cioffi.*

Altra Decision del S. C. si ha presso il citato Maradei *in Annot. ad Pr.11., & ad singul.pag.13.n.4.*, e'l detto *de Rosis cap.99.n.38., sub die 4.Julii 1669. in Causa Universitatis Terræ Asserici, Provinciæ Aprutii Ulterioris, cum hæredibus de Angelinis creditoribus, referente D.Erasmo de Ponte Regio Consiliario, et prævia maxima discussione, quod, scilicet, absolvantur conventi ab impetitis per Universitatem;* (di qual Decisione anco appresso parleremo per dileguar le altre vanissime Opposizioni).

Sicchè oppinion sarà comunissima, e ben salda da riputarsi nel Caso, e da niun finora ragionatamente contraddetta peravventura, la già divisata in istabilimento del nostro Assunto, ed a sì giusta limitazion della *l.Civitas*; ed in oltre qual Legge Suprema dovran venerarsi tante rapportate Decisioni Straniere, e del Collaterale, del S.C., e della Regia Camera; giacchè lo Stile può dirsi di così giudicare introdotto; e le uniformi Decisioni del S.C., *sub Regis nomine prolatæ* (per testimonianza di tutti, e spezialmente di *Afflitt.dec.96. n.11.,160., & 190., de Franch.dec.81. n.2., & 171.,190., & alibi, Rovit. cons.18., & 78. lib. 1.*, ed altri presso *Roman.cap.2. præst.XI. n.39.*) han viva forza di Legge nel Regno nostro. Anzi famosamente divisasi dal venerato Signor Consigliere Rossi Commessario in un suo dottissimo Consulto per l'Illustre Marchese di Cusano D.Roderigo di Mendozza, che ciò precisamente ha luogo, qualora (come nel Caso) tal costuma di giudicare è alla ragione, ed all'equità uniforme; citando la *Pram.47 §.fin. Et si Decreta de Offic.S.R.C.; Et quod binus actus sufficit pro tali Consuetudine in S.C.; de Marin. ad Revert.dec. 24.in fin. Fran.dec.238. num.3.*

Di chi adunque è l'abbaglio, e solenne; nostro, o di chi a noi, con leggiadria, ma sì a torto, l'oppone? E chi meglio la sente e molto adentro, colui, che si appone, come dicesi, alle Pandette, ed erra solo; od altri, ch'erra con tanti, e sì salde Colonne della Giurisprudenza nostra? Se pure error sia l'attenersi a Sentenza sì giusta, e fondata, e da tutt'i Senati più riputati del Mondo abbracciata; e non sia per contro verissimo (al ben pensar dell'*Em.di Luca de Regal.dis.3.n.7.*, e di tutti), che *Error communis faciat jus? Et apud omnes Regiones majorum, & Sapientium auctoritas, uti religiosa, & divina res, venerabilis fuit. L. semper ff.de*

sub die 10. Aprilis, *ac Relatione facta per Capitaneum de ordine Regentis Zufia sub die 30. Aprilis, ex qua constat de solutione facta per dictos de Coppa, & Massarelli Regiæ Curiæ, ejusque Assignatariis in beneficium dictæ Universitatis, & esse expediens facere venditionem annuorum introituum*, *&c.* Sicchè, come stranamente tentasi *redargui de falso* tal Relazione; se questa non vedesi, non si è prodotta; ne con Iscritture, e documenti chiari, e solenni, o Testimonj ben degni (de' quali *usque ad unum* non v' ha in Processo, e nientissimo si è provato nel Termine) ributtasi; ma sol con belle leggiadre parole, e su vani falsi supposti, e dopo un Secolo impugnasi, e cerca combattersi? Se quel Supremo Ministro, e'l Collaterale stimaron su di essa il Regio Assenso poggiare; dunque giusta e santa la videro; e come ora arditamente potrà in altra guisa supporsi, e fantasticarsi? Anzi è notissimo (ben dice il Presid. Argento nella piu volte citata Allegazione presso il Maradei *pag.133.n.24.*) *Che l' Enunciative negli Assensi, o Decreti del Principe inducon pruova pienissima di quel, che si asserisce, in modo che non possa mettersi più in dubbio. Clement.un.de probat. l.1.§.cum urbem de Offic.Præf.Urb.Capyc.dec.86.n.2.Menoch. consf.2. n.19. Mascard.concl.1233.n.1.& 2., e particolarmente, quando quel, che in essi si dispone sta fondato* (come nel Caso) *in ciò, che si enunzia: Riminald., Gozadin., Cravet, ibi, & Affl.dec.305.n.14., & 16. & 273. ubi Ursill.* A cui si aggiungono *Cyriac. contr.3. n.16. Urceol.de Transact.qu.61.per tot., & Sabell.in §.Relatio n.7.in fin*: Se'l Rapporto del Governadore è uniforme alla Narrazion de' Sindaci, a' pubblici Parlamenti, che tante son solenni Confessioni della Città, e con cui fu realmente il Credito accettato, e canonizzato; dunque il Governadore non fu falsatore, o mendace? E se pur tal cerchi la Parte tortevolmente dipignerlo, e dopo un Secolo menomarne la fama senza ombra di reato; come potrà farsi, dovrà sentirsi, o tollerarsi senza il Corpo almen del Delitto (per ogni dritto essenzialmente richiesto), e come la propria Relazion dello stesso Governadore sarebbe?

Certamente stranezze son queste non comportevoli, ne ancora udite (e ci perdoni la Parte, se per indispensabil Difesa sì viva, e candida la Verità da se ci scoppia dal petto); anzi queste veramente son cose da orrore, e non le esagerate, perchè 'l poverino, ed innocente Governadore la Relazion fece al Reggente Zufia 16. giorni dopo il suo divisato Decreto. In cui niente osta l' affettato equivoco de' duc.811. 2. 0., per dirsi poi nello Strumento l' intero Credito di duc. 1691., perchè di altre partite

 di

di accresciuti pagamenti questo componesi; come dianzi si è scorto; e non già son Contradizioni, od Inverisimilitudini, dalla Parte sognate per un chiaro argomento di frode, mala fede, e collusione, e che legger diconsi in tal Relazione, che citasi, ma senza il foglio additarne; e non v' è, ne producesi; almen per quanto sappiamo.

Nondimeno spiritosa alla moda la Parte così prosegue: *Ed ecco dilucidato di qual peso egli sia l' Istrumento del 1649. E pure se tutt' altro mancasse, dovrebbesi certamente dichiarar nullo, perchè vedesi sottoscritto da due soli Testimonj, fol. 106. in fine.*

Or nell' ammirar Noi questa portentosa franchezza, con cui si parla, e citan fogli, e quasi dicesses' il Vangel di San Giovanni, abbiam ripresa l' intera Copia, corretta, ed autentica del ridetto Strumento, e lettala, e rilettala, veggiamo il rovescio della medaglia, ed esser sei Testimoni famosi, e non due: Eccone le parole: *Et juraverunt in forma, &c. Præsentibus, &c. Judice Alexandro Pilla = U. J. D. Joanne Francisco Regliero = R. D. Alphonso Madalena = R. D. Francisco Taccarello = Diacono Michaele Ruocchio = Francisco Nigrone, & Joanne Baptista Nicandri Valletta de Venafro, Testibus Litteratis, ad hoc specialiter vocatis, atque rogatis, &c.*

Tanto è; ne travedere, o sognar ci sembra; ed altro non possiam pensare, o dire, che 'l probo Autor della Scrittura sia stato troppo agevole al credere all' altrui rapporto ne' fatti monchi, e figurati: Sebben v' ha pur de' buoni nostri Dottori presso 'l Regg. Petra sul *Ritu* 166. *n.* 36., che anco lo Strumento, eccedente la Libra d' oro, per la Decision del Toro sostengono con due Testimonj, se così la costumanza richiegga. Ma non ci fa uopo a più angusto vaglio schiarar tal verità.

Oltre alle due prime figurate partite, dipignesi pur nullo lo Strumento per la terza de' duc. 500., in tempo del Contratto dagli stessi Creditori Baron Coppa, e Massarelli a' Sindaci sborsati.

In riferma dell' Assunto, precedendo la Legge al Fatto, citasi la bella dottrina dell' Amendola sulla *dec.2. del Presid. de' Franch. al n.25 Universitàs, ut obligetur ex Contractu, requiritur quod fuerit solemniter convocata, & congregata, & quod præcesserit propositio facta, & super ea Consilium, & deliberatio subsecuta; alias non dicitur Universitas facere Contractum.*

Pel fatto poi imprendesi, che *i Sindaci di quel tempo affatto affatto non proposero a' Cittadini i bisogni della Città di prendere a Censo altri duc.* 500. *per soddisfar la Regia Corte, e' Partitarj de' carlini*

ni 42. a fuoco d. fol. 103. lit. F. ad G. Dunque la Risoluzione oltrepassò la Proposta; e non avendo i Sindaci esposto un tal bisogno, è un argomento chiarissimo, o che non vi era detta necessità, o pure, che i Cittadini aggregati si faceano tirar pel naso, come tanti paolini.

Or quì bisogna confessar la verità, che chi vuole apporsi, come uom dice, al Sole, cerca il nodo nel giunco, o'l pel nell'uovo. Se nella Proposta conteneffesi più della Risposta, o sia Conchiusione, via via corra il chiarissimo argomento del dotto Oppositore, e facciasi ragione alla dottrina di Amendola. Ma se questa cosa contien più di quella; di grazia dov'è l'eccesso, la gran nullità? I Sindaci sono, a ben sentire, Proccuradori dell'Università, e propongono a'Principali, quai sono i Cittadini, i pubblici bisogni, le urgenze del Comune. Or se gli stessi Principali conoscendo altro esservi bisogno, come nel Caso, e si raccordino, o lor surga in pensiere di un'altro pressante peso da pagarsi; e dispongan su ciò per lo spediente più proprio, commettendone a'Sindaci stessi l'esecuzione; di grazia qual'è l'assurdo, la ripugnanza, la Nullità? Di questo Caso non parla l'Amendola; e se pur fosse un Testo del gran Papiniano, non per questo avrem tutto'l torto del Mondo. A tutti è noto, che la legge risguarda i Casi, che *frequentiùs accidunt, l. 4. 6., & 8. ff. de legib.*

Inoltre dicacis' in cortesia, se nel Corpo di uno Strumento un nuovo patto, od obbligo pongasi, di cui niuna menzione sia fatta nella Narrazione: chi mai si è sognato, che non regga, o nullo sia lo Strumento? E se ci si risponda di sì, dovrebbesi coll'appoggio di Legge, o senso di buono Autore provarsi. Ma intanto note son le regole, che ne le narrative, ne le parole *Esecutive* dian l'anim a a'Contratti, o a gli Strumenti di essi, ma le principali disposizioni; *nam pars dispositiva attenditur, de Franch. dec. 6. n. 6., Staib. res. 529. n. 2., & seq.* A qual proposito dottamente fa saperci *Monsig. d'Afflitto contr. jur. cap. 48. n. 78., Conclusionem attendi, non autem narrationem, docuerunt, Bald. in l. voluntate C. de resc. vendit., Jason in l. 1. n. 16. ff. de edend., & D. Sorge tom. 8. cap. 55. de Instrumenti probatione n. 33.* Anzi ben riflette il dotto nostro Alessio *melior. 37. ad alleg. de Marin. n. 3.*, che'l buon Giudice debba alla sustanza del Credito, *& non ad has solemnitates* (se pur tali sien da dirsi nel Caso) *pharysaicas; propter quas Creditor vexandus non est.*

Ne dispiaccia il riflettersi, che se non proposero i Sindaci quest'altro peso da pagarsi de' 42. carlini per focolare; di proprio moto bene il disposero i Cittadini zelosi, e nacque un tal pensiere

nell' atto del Parlamento; dunque come dovran, se non a torto, i Cittadini stessi imputarsi, che *facean tirarsi pel naso, come tanti paolini*? Ecco a ripruova le proprie parole di tal Conchiusione per non più in ciò sottilizzarsi: *Come anco per altri doc. 500., per li quali dovranno PREGARE* (notisi questo bel pregare per tante figurate frodi, mala fede, e collusioni smentire) *detti Signori Gio: Lorenzo, e Gio: Antonio farli vendita di altre annue entrate alla medesima summa di sette per 100. per sodisfare, e pagare la Regia Corte, e suoi Partitarj per li carlini 42. a fuoco, e le cautele sopra di ciò &c., et ità unaniminiter, nemine discrepante fuit conclusum.*

Niente poi rileva l'altra cotanto magnificata Opposizione di Nullità, per non essersi col prescritto Deposito in Banco de' ridetti duc.500., e coll' obbligo de' dieci doviziosi Cittadini, adempiuta la pretesa Condizion dell' Assenso: Ivi: *Qui* (non già, VERUM, come trascrive la Parte) *ducati quingentum depositentur in publico Banco Neapoli residente, à quo non amoveantur absque speciali ordine præfati Spectabilis Regentis Zufiæ, ad finem liberandi Regiæ Curiæ in complementum quantitatis per dictam Universitatem debita ex causa carolenorum 42. pro quolibet Foculario; & non aliter, nec alio modo: DECEMQUE EX DITIORIBUS Civibus Universitatis prædictæ se obligent de redimendo capitalia prædicta infra annos quinque ab hodie decurrendos; & præsens Decretum registretur juxta ordinem datum, alias habeatur pro non præstito; hoc suum.*

Citansi a rafferma di tal pretesa Condizione, dal Principe imposta, e da onninamente osservarsi, le *L. Mevius, & l. qui hæredi §. fin ff. de condit., & demonstr.* colle simiglievoli, e'l Mantica *de tacit. lib. 12. tit. 43. n. 3.*, e *Capece l. dec. 108. n. 23.*, e vie più per la clausola, *Et non aliter, nec alio modo.*

Imperciocchè non men la chiara disposizion di ragione col comun senso de' Dottori, e l'autorità suprema delle cose giudicate militano a nostro pro virilmente, e ribbattono a tutt' uomo gli equivoci della Parte per tal Nullità pretesa.

Premetter bisogna però, che rispetto a questi duc. 500. non necessitava il Regio Assenso, come destinati nel pubblico Parlamento per pagarsi'l privilegiato pressante peso fiscale de' 42. carlini a Focolare; secondochè già si è dianzi fondato: *Nam frustra precibus impetrantur, quod à jure conceditur l. 1. ff. ad municip. l. Imperatores ff. de Privil Cred. l. 1. C. de Thesaur. lib. 10. cap. nuper de Decim. Surd. dec. 173. n. 18.* E se a maggior cautela si chiese un tal' Assenso da' Sindaci, niente ciò a' Creditori pregiudica: *Nam assensus præstitus super re, in qua opus non erat, & ad cautelam, in nihilo præjudicat,*

sed

sed habetur tanquam verba superflua Capibl.*de Baron.tom.2.cap.82. n.15.ex Andr.de Isern.cap.1 §.sed nec num.38. Reg.de Ponte cons.95. n.8., & proinde non officit, uti ad majorem cautelam*; siccome dottamente lo ci stabilisce il *Regg.Valenzuol.cons.69. n.14.88 ., & seq. vol.1.*, e si ha pur dal *Menocchio cons.301. Surd.cons.202. Monter. dec.47.n.8.&c. Card.de Luca de Feud.disc.50. n.15., de Regal. disc. 4 num.15., & de Emph.disc.58.n.4.,& 9. Jorio Priv.Univ.28.n.42., & 43.*, e dottamente il *Cons.di Rosa tom.2. consult.feudal. 19. n.3., ubi Reg dePonte cons.95.n.8.,& dec.4.n.36., & Reg. Rovit. cons.14. num. 3. per Text.in l. quæ intrinsecus ff. de verb. oblig.*, et *notata in l.Testamenta C. de Testam.*

Altresì è forte il dubbio, *an verè conditionem, vel modum importent dicta Clausula Assensus*; anco se detto si fosse (come non è nel caso) *sub tali pacto, et conditione. Grat.cap.45. n.19, et seq. Cons. de Georg.alleg.31.n.12.de Rosis sel.cap.99.cit.n.24.*

Ma fingasi pur Condizione; questa, come stabilita dal Principe, riputandosi necessaria, e non volontaria, non era necessario adempiersi *in forma specifica*; ma ben sì poteasi *per æquipollens, l. mulier 22. ff.ad Sen Cons. Trebell. l. si mater 3. C. de instit., et substit. Bart. in l Gallus §.Et quid, si tantum n.3.ff.de liber., et posthum. de Rosis cit.cap.43.n.32., et seq.*

Or nel Caso una somma Necessità,non che Verisimilitudine persuadonci tal' adempimento per *æquipollens*, cioè, coll' essersi realmente i prescritti pesi Fiscali pagati, a qual oggetto erasi ordinato il Deposito; giacchè niun Creditore Fiscalario per tal cagione più querelossi, ne molestia de' Commessari sperimentossi nella Città di Venafro; e ciò vie più, perchè gli stessi Creditori debbonsi credere attenti, ed accorti su di ciò; ne poi era cosa da occultarsi; qualora il tutto a tutta la Cittadinanza era ben noto, e già col General Parlamento stabilito erasi, e strombettato. *Et bene præsumitur versio ex præcedenti indigentia*: *Rota Roman. dec. 384.n.10.part.15.*, e vie più *ex lapsu temporis, & observantia contractus, & pacifica possessione Emtoris, & ex non reclamatione Creditoris præsumitur concludenter probata. Dec.709.n.20. part.18. tom. 2.* Ibi: *De versione non potest dubitari, quia stante lapsu tanti temporis cum subsecuta observantia Contractus,& pacifica possessione Emptoris, et non reclamatione Creditorum, versio concludenter probata præsumitur. Bald.cons.21.n.19.lib.2.Millin.dec.235.n.2.Seraphin.dec. 264.n.19. Add.ad Greg dec.431.n.13., Rota cor.Dunoz.jun. dec.397. n.10., Et Sperell.dec.154.n.113.Cravett.de antiq.temp. part.3.n.25. Ricc.collect.2337.Dec.cons.36.n.8., & Sabell.§.versio n.4.*

Raf-

Rafforzasi a maraviglia; ed individualmente l' Assunto nostro, perchè ne' proprj termini della Clausola degli Assensi, *Ut decem ex ditioribus Civibus debitum extinguere se obligent*; è costantissima Conchiusione de' nostri Dottori, che quella *Venditorem, seu Universitatem, non autem Emtorem, seu Creditorem ad observantiam obligat; nam supplicantes, non contrahentes respicit. Zappull. in Prag.4.de Adm.Univ.n.13.Reg.Rovit.in Synodali consil.64.Capibl.in Pragm.1.de Baron.n.298.*

Il dottissimo *Mons. di Afflitto contr.jur.cap.13.* così ben divisa la nostra Spezie, ed a nostro pro la risolve. Ivi al *n. 1. Assensus namque super venditione annuorum introituum per Universitatem praecedenti Instrumento stipulata, praestitus fuerat cum illa consueta clausula, quod decem ex ditioribus Civibus se obligassent de redimendo intra quinquennium Censu per Universitatem vendito* . . . E nel *n.5.* poi così: *Illa enim clausula non respicit cautelam, & interesse Creditoris, qui Censum ab Universitate emerit; sed ipsiusmet Universitatis, ut particulares illi toto conatu ab onere census eam eximere procurent; quod bene advertit D. Reg.Rovit.cons.64.n.10 lib 1.*

Ma accertatissimo, e fuor di ogni ombra di dubbio rimarrà tal' Assunto colle seguenti uniformi Supreme Decisioni, che han forza di legge, *& pro veritate habentur.*

Il citato Reggente Rovito scrisse il suo dottissimo *Cons. 64* pel Comun di Caccuri contro a Pietro del Venere, di lui Creditore *annuorum duc. 486. pro pretio duc. 5400.* Sostenne il Valentuomo, che l'Assenso fosse Surrettizio, ed Orrettizio; ed in oltre per non essersi adempiute *Conditiones Decreti*; cioè, *dummodo decem ex ditioribus*; e pur colla clausula, *& non aliter, nec alio modo.* Nondimeno lo stesso Rovito nel fine la Decision contraria riferisce della Reg. Camera, *Universitatem teneri ad solutionem tertiarum pro praeterito, & in futurum*; *& fuit fundata Decisio in Doctrina Ludovici Molina de Primogen.lib.4.cap.4.n.20.* E questa stessa Decision vien riferita, e sostenuta dal Cons. Aldimari sullo stesso Cons.64.del Regg.Rovito, dal Costanzo sulla *cit Pr.18 de Adm.Un. n.2.in fin.*, e dal Calonaco di Luca *ad Marin.lib 1.cap.77.n.3.,& seq.*

Presso Toro in *suppl.decis.ver. Pecunia data fol.468. in fin.* registrasi pur Decisione a nostro pro, e che appresso diviseraßi.

Segnalatamente famosa ella è però, più recente, anzi assorbente, e che debbe affatto far chiuder la bocca alla Parte, la già citata contro all'Università di Asserico, profferita *pravia maxima discussione* dal S.C.a relazione del Consigl. D. Erasino di Ponte, *& cum interventu spectabilis Praesidis D.Felicis Lanzina Ulloa*; come de-

degnamente fondata, e registrata ci vien da' sopprammentovati *de Rosis cap.99.*, e dal Giudice *Maradei annot. ad singul.* 17. , *& ad Pr.*11., *&* 18.*de adm. Un.pag.*13.*n.*3., *&* 4.

E perchè questa, oltre all'esser Sinodale , abbraccia tutte e tre le Clausole del nostro Assenso (giacchè l' imposto Deposito somigliasi al pagamento prescritto individualmente) ; quindi uopo è colle parole del Maradei stesso quì rapportarla . Ivi :

*Observa secundò,quod Assensus interpositus super venditionibus annuorum introituum factis cum Vniversitatibus cum clausula, DUMMODO DECEM EX DITIORIBUS SE OBLIGENT DE REDIMENDO DEBITVM INTRA CERTVM TEMPVS; alias assensus habeatur pro NON PRÆSTITO ; non adimpleta conditione , non corruit assensus ex defectu dictæ conditionis , sed remanet validus, & obligata Vniversitas, cum obligatio Civium non sit de forma , nec de solemnitate substantiali, Zappull.sup Prag.*5 *.de adm.Un. in §.*13. *n.*35., *& decisum fuit apud Reg. Rovit. in cons.*64.*in fin., confirmat Thor.in Suppl.Dec.Ver.pecunia data fol.*468., *ubi habetur , idemque dicendum, quando assensus obtentus fuerit cum clausula ,* DUMMODO PECUNIA REALITER , ET CUM EFFECTU SOLVATUR CREDITORIBUS UNIVERSITATIS PRO CAUSA IN PRECIBUS EXPRESSA , ET NON ALITER , NEC ALIO MODO ; *quia Creditor pecuniam solvens curare non tenetur* , QUOD PECUNIA IMPLICETUR IN CAUSAM EXPRESSAM, (così noi pel Deposito); *sed sufficit,quod solverit Administratoribus, sive Deputatis ad effectum implicandi pecuniam in Causam necessariam; maximè si contractus fuerit gestus in Generali Concilio, vulgò, Parlamento Pubblico , juxta novissimè decisa per S. C in Causa Vniversitatis Terræ Asserici , Provinciæ Aprutii , cum haeredibus quond.Joannis Baptistæ, & Octavii de Angelinis, referente Cons. Erasmo de Ponte sub die* 4. *Julii* 1669., *ut ex actis penes Caprilem.*

Giova pur quì a soprabbondanza raccordar la molto adeguata Riflessione, e su chiari Testi fondata, del citato *Capobianco lib.* 2. *de Bar.cap.*83. *n.*14.Ibi:*Verum si ex partitis verificatis realiter* (come nel Caso si è scorto) *in utilitatem Vniversitatis versa esset pecunia data, quia natura comparatum est , neminem locupletari cum aliena jactura l.nam hoc natura ff.de condit. indeb. , & pecunia mea ad te perventa, eam mihi te reddi, bonum, & æquum est, juxta verba in l.Si et me ff. si cert. pet., tunc licet aliter dictet Pragmatica, actione tamen de in rem verso, pecunia illa conduci ab Vniversitate potest, una cum interesse , pro ut fuit decretum in S. C. in Causa Vniver-*

versitatis Terræ Martini cum Hieronymo Spinola ; Actua: Romanò. E nel n.23: riputa pur'egli *pium opus agere, qui ad tempus Universitati indigenti succurrit; quique judicabit contra talem justum contractum, ut obligatio exequi non possit ? Satis inhumanum mihi suadeo, qui contrariam opinionem amplecteretur . . . Nec quis debet ex liberalitate sua damnum pati l. ad rem ff. de ædilit. edict.*: Ed assai degnamente pur l'Em.di Luca *cit.disc.82.de Cred.n.8.ideoque benigne cum hujusmodi mutuatoribus, vel Creditoribus procedendum est, ne alias fides Monasteriis omnino adimatur, adeoùt in eorum indigentiis non inveniant succurrentem, quod potest esse maximi damni ; et præjudicii.* E pur nel Caso *pro gratia odium redditur* : Ma'l Sommo Dio, che *est scrutator Cordium*, conosce a fondo qual sia, e di cui il tanto magnificato zelo in questa Causa, e se giudaico, o verace.

Egli è vero, che colla vanissima idea della figurata Nullità de'Contratti passasi dal dotto Oppositore a sottilizzar sulla restituzion di tanti, e tanti frutti, creduti a torto dal dì de' Contratti stessi riscossi: Ma essendo un Conto senza l' Oste ; e ributtatasi con invincibile evidenza tal sognata Nullità, su cui sì fatta boriosa idea si è lusingata poggiare; quindi ci dispensiamo di più, oltre all'uopo, distenderci: *Fundamento enim destructo, corruit ædificatum, l.nam origo ff. quod vi Legi ff de excep.rei judic., cap.cum Paulus 1.qu.1.*

Or questa è la specchiata, ed ottima Causa nostra ; e questa è la rassegnatissima Difesa de' Creditori Strumentarj sul Comun di Venafro; e di sì somma evidente giustizia, ed equità fornita, quanto finora si è per tanti mezzi chiarita, e per quanti altri le ingiustissime, immaginate, e stiracchiate Nullità della Parte avversa si son ributtate. Le quali, quando tutt'altro mancasse, come soprabbonda, pur tali potrebbon da ogni uom ragionato riputarsi col rifletter soltanto, che sì arditamente si veggon promosse contro a due solenni divisati Strumenti del 1646., e 1649., sostenuti virilmente da due pubblici Parlamenti, e con cui ben prescelti, e diputati i Sindaci furon pel Censo costituire, il Comune obbligare, e'l danajo ricevere; da più altri forti documenti, e Supremi Decreti, e pur canonizzati da due venerati Assensi del Principe, e dalla costantissima, ed uniforme osservanza, e buona, anzi ottima Fede di un Secolo. Del cui lungo giro tale, e tanta riputasi la forza dalla Sagra Ruota Romana nella *dec.2., et 3.* dopo Cenc.de Cens. ; che fa presumer ben fondato il Censo, colla version del danajo a pro di quel Comune, da cui per tanto tempo si è pacificamente l' annual prestanza pagata. Anzi se 'l solo Decreto del Giudice la buona Fede cagiona, e'l Titolo abil produce

duce pel godimento de' frutti, e lungi da ogni temenza di aversi unquemai a restituire (siccome ben si fonda presso'l Regg. Sanfelice al *lib.*1.nella *dec.*124.*n.*18.); quanto più nel Caso per tanti, e tanti Titoli, e sì poderosi? Oltracciò non lieve surge argomento della somma giustizia di nostra Causa in veggendola fin da'25. di Settembre del 1720. con due favorevoli Decreti dello stesso S.C., a relazione del fu Illustre Marchese Luogotenente Paternò, allora Regio Consiglier Commessario, nel Giudizio Possessorio decisa, e pur, dopo compiuta disamina, in grado di Restituzione *in integrum, fol.*77., *et* 81.; giacchè è ben noto, che *nunquam in S.C.deciditur Causa Possessorii, quin non cognoscatur aliqualiter de proprietate*; come famosamente ci testimoniano il Consigliere Staivano *ref.*199.*n.*111., e'l *Regg.di Tosa Pr.Civ.Decr.cap.*10 *t.*50.; e ciò vie più, perchè nel Termine dato niente affatto ha la Città novellamente provato; che val dire, e conchiudere, che *invita tota Jurisprudentia, et communi Tribunalium Praxi* (come ben si spiega il dotto Mansi *Conf.*347. *n.*29.) non potrebbesi ora nel Petitorio di sì ottima Causa diversa traccia seguire.

Essendosi adunque, per rassegnatissimo avviso nostro, il tutto detto, e dovuto dir per la bella verità rischiarare, ed a necessaria difesa, non men di Causa di tutta ragione ed equità fornita, che del buon nome degli stessi onesti Creditori, il cui ben riputato onor si è cercato finora menomar sì a torto; e ciò si è fatto non inforbito sermon, ma con nettezza, e candor di parlare, come si è potuto il meglio, ed in liberi veraci sensi; giacchè troppo egli è vero, al sentir di *Tertull.lib.adverf.Valentinianos*, che *nihil veritas erubescit, nisi solummodo abscondi*; e di *Cassiod.lib.*1.*ep.*12. *Nihil advocationis officio, si purè impendatur, ornatiùs*; e così pure i veri sustanzievoli Fatti sponendo dalla Causa, che dalla Parte avversa eransi rappresentati altramenti; bene avvertiti dal chiarissimo Anneo Roberti *rer.judic.lib.*3.*cap.*1.*Pro Sempronio: Veritas simplex est, verborum ambages reiicit, et subtiles fallacis eloquentiæ fraudes aspernatur*: Quindi fermissimamente essi sperano, e Noi *humiliter, ac desideranter obsecramus*, che abbiano i Supremi Signori del S. C., più che altri di dirittura, equità, e dottrina ornatissimi, a degnarsi rilevargli, ed assolvergli alla fin fine da sì lunghe astiose, e tortissime molestie, con insieme condennar la Città al dovuto pronto risacimento delle gravissime spese in questa ingiusta Lite cagionate; secondochè la novella Regal Constituzione ottimamente dispone, e fa pur troppo evidente Giustizia, e sommissima Equità della Causa richiede.

Di Napoli a'30. di Maggio del 1748.

Niccola Rossi.